DIRITTO COMUNITARIO

Il **processo di integrazione** tra i Paesi membri della Comunità e poi dell'Unione, parte dall'immediato **dopoguerra**.

Le risposte a queste esigenze, si tramutarono nell'istituzione della **NATO** e della **CECA** .
Entrambe queste iniziative miravano a **fare entrare i singoli Paesi membri** in **strutture collettive** che si occupassero rispettivamente della **difesa del territorio** e della **gestione dell'industria del carbone e dell'acciaio**.

Successivamente nel **1957**, accanto alla CECA, si delinearono le figure della **CEE** (**Comunità Economica Europea)** e la Comunità Europea per l'energia atomica (o **Euratom**):

⇒ queste avevano il **compito** di portare a compimento la realizzazione di un mercato liberalizzato e di iniziative comuni nei settori dei **trasporti** e **dell'energia nucleare**.

La prima parte dell'integrazione europea si è incentrata maggiormente sulla creazione di un ***mercato unico*** basato su un regime di ***libera circolazione delle merci***.
La Comunità europea (abbreviata in CE) era un organizzazione di Stati europei che costituiva il "Primo pilastro" della successiva Unione europea.
Considerata la più importante delle Comunità europee, essa nasce il 25 marzo 1957, quando sei Stati (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) firmano i trattati di Roma, che entrano in vigore il 1º gennaio 1958, dando così vita effettiva alla Comunità economica europea (abbreviata in CEE).

La parola economica fu rimossa dal nome a seguito del Trattato di Maastricht (1992) che fece della Comunità europea (CE) il "Primo pilastro" dell'azione dell'Unione europea (UE).
Con l'adozione del Trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009 essa, formalmente, non esiste più (è assorbita dall'Unione europea).

Nel 1968 le **barriere doganali** tra gli stati membri erano abolite.

Tuttavia a seguito di un grave periodo di ***instabilità economica*** si cominciarono a porre le basi per una più accentuata **convergenza delle economie e per una unione monetaria**, attraverso la creazione di un **sistema monetario**.

La **crescita della struttura comunitaria** faceva avvertire il bisogno di rendere più democratico il processo partecipativo e decisionale.
Da qui derivarono le iniziative:

1. **dell'elezione a suffragio universale del Parlamento**, realizzata nel 1979,
2. e il progetto del 1984 dello Stesso Parlamento di realizzare una **Unione Europea**, ispirata ad un **modello di tipo federale**.
 → Tale progetto, pur approvato a larghissima maggioranza, non ebbe seguito.

Nei secondi anni 80, prima il **Libro bianco della Commissione sul mercato interno** e poi l'**Atto unico** hanno segnato una ***forte accelerazione al processo di integrazione dei mercati***, con progressive **abolizioni degli ostacoli** diretti ed indiretti agli scambi.

I libri verdi e i libri bianchi sono dei documenti molto utilizzati dalle istituzioni europee, prima di proporre riforme di fondamentale importanza.

Libri verdi ➔ sono degli atti in cui la commissione europea individua uno specifico campo in cui tende introdurre una riforma e **avvia un processo di consultazione** che coinvolge tutti i soggetti interessati allo scopo di raccogliere le loro proposte e le loro osservazioni.

Libri bianchi ➔ alla pubblicazione del libro verde, segue spesso quella di un libro bianco, in cui le consultazioni effettuate si **traducono in concrete proposte** d'azione necessari per raggiungere gli scopi prefissati.

IL TRATTATO DI MAASTRICHT E L'UNIONE EUROPEA

Il **Trattato di Maastricht** sull'Unione Europea fu firmato il 7 febbraio 1992 ed entrò in vigore il 1 novembre 1993.

Questo **Trattato rappresenta** una tappa fondamentale nel **passaggio** da **un'unione** avente fini prevalentemente economici ad una **struttura che tende al modello federale**.

Il trattato sull'Unione europea (TUE) segna una nuova tappa nell'integrazione europea poiché consente di avviare l'integrazione politica. L'Unione europea da esso creata comporta tre pilastri: le Comunità europee, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI). Il trattato istituisce una cittadinanza europea, rafforza i poteri del Parlamento europeo e vara l'unione economica e monetaria (UEM). Inoltre, la CEE diventa Comunità europea (CE).

NASCITA

Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993. Fattori esterni e interni hanno contribuito alla sua nascita. Sotto il profilo esterno, il crollo del comunismo nell'Europa dell'Est e la prospettiva dell'unificazione tedesca hanno determinato l'impegno a rafforzare la posizione internazionale della Comunità. Sul piano interno, gli Stati membri intendevano estendere con altre riforme i progressi realizzati dall' Atto unico europeo.

Tali elementi hanno indotto a convocare due conferenze intergovernative, una per l'UEM e l'altra per l'unione politica. Il Consiglio europeo di Hannover dei giorni 27 e 28 giugno 1988 ha affidato a un gruppo di esperti, presieduto da Jacques Delors, il compito di preparare una relazione che proponesse le tappe concrete verso l'unione economica. Sulla base di un promemoria belga sul rilancio istituzionale e di un'iniziativa franco-tedesca che invitava gli Stati membri a prendere in esame la possibilità di accelerare la costruzione politica dell'Europa, il Consiglio europeo di Dublino del 28 aprile 1990 ha deciso di valutare la necessità di modificare il trattato CE per avanzare verso l'integrazione europea.

È stato infine il Consiglio europeo di Roma dei giorni 14 e 15 dicembre 1990 ad aprire le due conferenze intergovernative, i cui lavori sono culminati un anno dopo nel vertice di Maastricht dei giorni 9 e 10 dicembre 1991.

OBIETTIVI

Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l'obiettivo economico originale della Comunità - ossia la realizzazione di un mercato comune - e si afferma la vocazione politica.

In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:

•rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni;
•rendere più efficaci le istituzioni;
•instaurare un'unione economica e monetaria;
•sviluppare la dimensione sociale della Comunità;
•istituire una politica estera e di sicurezza comune.
Il **Trattato di Maastricht** che si componeva dei famosi "**3 pilastri**" (poi *eliminati* con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009)

1. Il primo riguardava ➔ **mercato comune europeo**, **l'unione economica e monetaria**, una serie di ***altre competenze aggiunte nel tempo***, oltre alla **politica del carbone e dell'acciaio e quella atomica**.
2. Il secondo affrontava la **Politica estera** e **di sicurezza comune**.
3. Il terzo ➔ la **Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**.

MA ANALIZZIAMO MEGLIO…..
Il trattato sull'Unione europea (TUE) segna una nuova tappa nell'integrazione europea poiché consente di avviare l'integrazione politica. L'Unione europea da esso creata comporta tre pilastri: le Comunità europee, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale (JAI). Il trattato istituisce una cittadinanza europea, rafforza i poteri del Parlamento europeo e vara l'unione economica e monetaria (UEM). Inoltre, la CEE diventa Comunità europea (CE).

Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993. Fattori esterni e interni hanno contribuito alla sua nascita. Sotto il profilo esterno, il crollo del comunismo nell'Europa dell'Est e la prospettiva dell'unificazione tedesca hanno determinato l'impegno a rafforzare la posizione internazionale della Comunità. Sul piano interno, gli Stati membri intendevano estendere con altre riforme i progressi realizzati dall' Atto unico europeo.

Tali elementi hanno indotto a convocare due conferenze intergovernative, una per l'UEM e l'altra per l'unione politica. Il Consiglio europeo di Hannover dei giorni 27 e 28 giugno 1988 ha affidato a un gruppo di esperti, presieduto da Jacques Delors, il compito di preparare una relazione che proponesse le tappe concrete verso l'unione economica. Sulla base di un promemoria belga sul rilancio istituzionale e di un'iniziativa franco-tedesca che invitava gli Stati membri a prendere in esame la possibilità di accelerare la costruzione politica dell'Europa, il Consiglio europeo di Dublino del 28 aprile 1990 ha deciso di valutare la necessità di modificare il trattato CE per avanzare verso l'integrazione europea.

È stato infine il Consiglio europeo di Roma dei giorni 14 e 15 dicembre 1990 ad aprire le due conferenze intergovernative, i cui lavori sono culminati un anno dopo nel vertice di Maastricht dei giorni 9 e 10 dicembre 1991.

Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l'obiettivo economico originale della Comunità - ossia la realizzazione di un mercato comune - e si afferma la vocazione politica.

In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:
•rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni;
•rendere più efficaci le istituzioni;
•instaurare un'unione economica e monetaria;
•sviluppare la dimensione sociale della Comunità;
•istituire una politica estera e di sicurezza comune.

Il T. di Maastricht offre una vera ***definizione* dell'Unione Europea**, limitandosi a registrare che si è segnata "una nuova tappa nel **processo di creazione di un'unione sempre più stretta** tra i popoli dell'Unione, in cui le decisioni siano prese il **più vicino possibile ai cittadini**" (art.1).

Per quanto riguarda le modifiche apportare ai Trattati esistenti, **la CEE diventa CE**, in quanto la CEE perdeva la connotazione economica, trasformandosi in "Comunità Europea" mirata **all'avvicinamento al cittadino** e alla **solidarietà** tra i popoli.

In questa ottica, **assumeva** particolare **importanza l'istituzione di una "cittadinanza dell'Unione",** riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri.
La novità più importante fu l'instaurazione **dell'Unione economica e monetaria** : **l'euro** (€).

I TRATTATI DI AMSTERDAM E DI NIZZA. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Trattato Mastricht prevedeva che una conferenza intergovernativa dovesse avere luogo nel **1996**.

Quando la conferenza ebbe finalmente luogo, la conseguenza fu il **Trattato di Amsterdam**: firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999.

Oltre a **rinumerare tutti gli articoli** dei Trattati esistenti, ha apportato **modifiche al Trattato sull'Unione europea nelle sue tre parti**.

Alcune modifiche hanno inciso sui principi su cui si fonda l'Unione rafforzando il **rispetto dei diritti fondamentali**.

→ Attribuzione della competenza al Consiglio (composta da capi di Stato e di Governo) **di accertare eventuali violazioni** gravi e persistenti dei diritti dell'uomo da parte di uno Stato membro.

Previsto per i Cittadini di Paesi terzi, a determinate condizioni, l'introduzione di una politica che possa loro garantire una **libertà di circolazione** pari a quella dei cittadini comunitari e di fornire loro un livello più elevato e di giustizia penale.

Ulteriori competenze attribuite alla Corte di giustizia.

Il Trattato a Nizza fu firmato il 26 febbraio del 2001. Entrato in vigore il 1 febbraio 2003.

Le modifiche apportate al TUE vanno a riguardare **l'intervento del Consiglio** nell'ipotesi di **violazione dei principi fondamentali di libertà e democrazia**, qualche miglioramento è stato apportato al meccanismo della cooperazione rafforzata.

Insieme ad altre modifiche, si è avuta a Nizza la modifica del nome, a partire dall'entrata in vigore del Trattato (1 febbraio 2003), della storica *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* in ***Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea***.

Di sicuro rilievo è stata la proclamazione a Nizza della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in **una versione adattata**, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da ***Parlamento, Consiglio e Commissione***.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha il medesimo **valore giuridico dei trattati**.

Essa risponde alla necessità di **definire un gruppo di diritti e di libertà** di eccezionale rilevanza che fossero **garantiti a tutti** i cittadini dell'Unione

La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall'Unione in sede di applicazione del diritto comunitario.
L'attuazione di tali principi, comunque, è affidata anche alle **normative nazionali**.
Tali diritti sono :

Dignità (art 1-5);
Libertà (art. 6-19);
Uguaglianza (art. 20-26);
Solidarietà (art. 27-38);
Cittadinanza (art. 39-46);
Giustizia (art. 47-50).

IL MOMENTO ATTUALE: IL TRATTATO DI LISBONA

Si era avvertita l'esigenza di adottare nell'Unione un ***testo costituzionale***;
Il **"no" referendario di Francia e Paesi Bassi** ha segnato, però, il fallimento dell'iniziativa.

In seguito al fallimento del progetto, abbandonato l'idea di sostituire ai TRATTATI CE dell'Unione un testo di livello costituzionale è stato deciso di far ripartire il progetto di riforma dei trattati.

Nel 2007 è stato firmato il Trattato di Lisbona. (Fanno parte dell'UE, **28** Paesi – Croazia dal 1° Luglio 2013).

1) **prevede la modifica del TCE** (trattato istitutivo della Comunità europea del 1957) e del **trattato di Maastricht del 1993**

I trattati istitutivi restano sempre 2:

1) **il TUE** (nuovo trattato sull'Unione Europea – che modifica il trattato di Maastricht)
2) **il TFUE** (che sostituisce il TCE del 1957):

Il **TUE** è ora composto da 6 titoli:

1) **Disposizioni comuni**
2) **Disposizioni relative ai principi democratici**
3) **Disposizioni relative alle istituzioni**
4) Disposizioni sulle cooperazioni rinforzate
5) Disposizioni sull'azione esterna dell'UE – politica estera e sicurezza comune
6) Disposizioni finali.

Le novità principali sul TUE, introdotte dal trattato di Lisbona, riguardano principalmente **i primi 3 titoli**:

(1) DISPOSIZIONI COMUNI.

Il primo titolo accoglie un **esplicito riferimento ai valori** sui quali si fonda l'Unione.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea diventa giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni europee.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI.

Nel secondo titolo, sono stati inseriti alcuni **articoli relativi alla vita democratica dell'Unione**.
In particolare :
principio di **uguaglianza giuridica dei cittadini**
principio della **democrazia rappresentativa**
democrazia partecipativa
diritto di **iniziativa dei cittadini**
ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito dell'Unione.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI.

Oltre alle principali norme che riguardano le istituzioni europee, **al Consiglio europeo** è stato attribuito uno specifico **ruolo istituzionale**.

⇒ Il Consiglio europeo, prima del trattato di Lisbona, non era una vera e propria istituzione ma **una semplice riunione tra Capi di Stato e di Governo**, anche se in quella sede erano prese le decisioni più importanti per il futuro dell'Unione europea.

Il **TFUE** , ha un ***taglio più operativo*** e raccoglie tutte le disposizioni volte a **regolare le competenze e a delimitare il campo d'azione dell'Unione**.

Sono state inserite molte **novità presenti** nel progetto della **Costituzione europea del 2004**, tra cui:

1) **inseriti nuovi obiettivi** (circa una trentina) **che l'UE deve perseguire**.
Tra cui ➔ Pace,piena occupazione, solidarietà, protezione dei cittadini
2) sono stati **estesi i settori per i quali si potrà decidere con una votazione a maggioranza qualificata** e **non all'unanimità**, rendendo così il processo decisionale più semplice
3) quasi tutti gli atti europei sono adottati con **la procedura di codecisione**. La nuova procedura ordinaria prevede un coinvolgimento a pieno titolo del **Parlamento europeo**.
4) Vi è una distinzione tra atti legislativi europei e atti non legislativi
5) E' introdotta la **clausola di recesso dall'Unione**, per cui se uno Stato membro intende abbandonare l'organizzazione potrà farlo liberamente seguendo una procedura.

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE

Le istituzioni dell'Unione:

il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro istituzionale dell'Unione europea con l'obiettivo di:

1) **promuoverne i valori**,
2) **perseguirne gli obiettivi**,
3) **servire i suoi interessi**, quelli **dei suoi cittadini** e quelli **degli stati membri**, garantirne la ***coerenza***, ***l'efficacia e la continuità*** delle sue **politiche e delle sue azioni**.

LA CITTADINANZA EUROPEA.

Il trattato di Maastricht ➔ prevedeva già la **cittadinanza europea**.
Il trattato di Lisbona *ha recepito* le disposizioni negli artt 20-25 TFUE .

E’ cittadino dell’Unione **chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro**.
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dai trattati.
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta il diritto a:
•circolare e soggiornare liberamente nell'Unione europea;
•esercitare l'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo e comunali;
•essere tutelati da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro;
•presentare petizioni al Parlamento europeo e rivolgersi al Mediatore europeo.

Tali diritti si applicano a tutti i cittadini dell'Unione.

Ai cittadini dell'UE spettano altri diritti tra cui:
•il diritto a contattare e ricevere una risposta English da ogni istituzione dell'UE in una delle lingue ufficiali dell'UE;
•diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio secondo determinate condizioni; e
•il diritto alla parità di accesso al servizio civile dell'UEEnglish.

Il trattato vieta anche la discriminazione sulla base della nazionalità.

Il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova forma di partecipazione pubblica per i cittadini europei: l'iniziativa dei cittadini. Questa consente a milioni di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri d'invitare direttamente la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare un'iniziativa di loro interesse.

ADESIONE E RECESSO ALL’UNIONE.

I trattati **CEE , CECA ed Euratom** furono concepiti come **trattati aperti,** attraverso l’inserimento di una **clausola di adesione**.

⇒ Difforme era procedura di adesione per il CECA.

Il **trattato di Maastricht** ***ha abrogato le vecchie disposizioni*** rendendole **omogenee**.
Il **trattato di Lisbona**, ha confermato le disposizioni relative al trattato di Maastricht, prevedendo anche la possibilità di **recesso dall’Unione** da parte degli Stati membri.

PROCEDIMENTO DI ADESIONE.

Ogni stato europeo che **rispetti i valori di cui all’art. 2 del TUE** e si impegni a promuoverli, può domandare di diventare membro dell’Unione.

Art. 2 TUE : L'Unione si fonda sui **valori del rispetto della dignità umana**, della **libertà**, della **democrazia,dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani**, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi **valori sono comuni agli Stati membri** in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

1) Ogni paese europeo che desideri aderire all'UE **presenta la propria candidatura al Consiglio**.
2) Prima di prendere la propria decisione, quest'ultimo deve **consultare la Commissione** e chiedere un parere conforme al **Parlamento europeo** che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
3) Il Consiglio, allora, **decide all'unanimità**.

Per aderire all'Unione, occorre stipulare un **accordo internazionale** tra gli Stati membri del trattato originario e i nuovi Stati. **Accordo** che poi deve essere sottoposto a**lla ratifica di tutti i soggetti che vi hanno partecipato**.

Condizioni di adesione:

2) i nuovi stati devono **garantire il rispetto delle condizioni** dettate dal **TUE** (dignità umana – libertà – democrazia - ..)
3) i nuovi Stati diventano **parti dei trattati istitutivi**.
4) L'adesione comporta anche **l'accettazione del diritto derivato** in forza dei trattati.
5) **L'adesione** deve essere **progressiva** ➔ cioè occorre un ***periodo transitorio*** affinché i nuovi Stati si inseriscano gradualmente nell'Unione

A tali criteri vanno aggiunti quelli fissati dal **consiglio europeo di Copenaghen** del 1993, di **natura economica e politica**

RECESSO DALL'UNIONE.

L'art. 50 TUE attribuisce ad ogni stato dell'UE la **facoltà di decidere**, conformemente alle proprie norme costituzionali, di **recedere dall'Unione**.

6) **non è richiesta l'approvazione del recesso** da parte degli altri Stati

Lo stato membro **deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo**, che formula gli orientamenti in base ai quali l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità di recesso.

L'accordo di recesso, che definisce anche le pendenze reciproche tra Unione e Stato recedente, **viene negoziato ed è concluso dal Consiglio**, che delibera a maggioranza qualificata previa ***approvazione*** del **Parlamento europeo.**

A differenza del procedimento di adesione, che comprende, oltre alla fase comunitaria, anche una fase nazionale (ratifica accordo), la procedura di recesso **si svolge interamente all'interno dell'Unione.**

RAPPORTI TRA ISTITUZIONI E I CITTADINI DELL'UNIONE.

Il **principio di trasparenza** è direttamente richiamato dall'art. 1 TUE, in cui si afferma che le **decisioni** devono essere prese **nel modo più trasparente possibile** e il **più vicino** possibile **ai cittadini**.

Il diritto di accesso agli atti da parte dei cittadini europei è stato inserito col trattato di Amsterdam. Il trattato di Lisbona prevede che **qualsiasi cittadino dell'Unione** (e qualsiasi persona fisica o giuridica) che risiede in uno Stato membro, h**a diritto di accedere ai documento delle istituzioni, organi e organismi europei**.

Tale diritto incontra delle **limitazioni**.
Le **istituzioni possono rifiutare** l'accesso ai documenti, quando la loro diffusione possa arrecare pregiudizio alla **tutela** :

7) **dell'interesse pubblico**
8) **della vita privata e dell'integrità dell'individuo**

IL PARLAMENTO EUROPEO.

Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'UE che è eletto direttamente dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni. Le ultime elezioni si sono svolte nel maggio 2014.

Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali:

Legislazione
•adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle proposte della Commissione europea
•decide sugli accordi internazionali
•decide in merito agli allargamenti
•rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative

Supervisione
•svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell'UE
•elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di censura, obbligando la Commissione a dimettersi
•concede il discarico, vale a dire approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci dell'Unione europea
•esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini
•discute la politica monetaria con la Banca centrale europea
•rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio
•effettua monitoraggio elettorale

Bilancio
•elabora il bilancio dell'Unione europea, insieme al Consiglio
•approva il bilancio di lungo periodo dell'UE, il "quadro finanziario pluriennale".

L'**elezione diretta** fu decisa da un Atto del Consiglio nel 1979.

Il TUE stabilisce che il Parlamento europeo è composto da **rappresentanti di cittadini di Stati membri**.

Il numero dei parlamentari **non può essere superiore a 750**, più il presidente.

- tuttavia la composizione del Parlamento non è predeterminata dal Trattato, ma da un atto **adottato dal consiglio europeo adottato all'unanimità**, su iniziativa del parlamento europeo con l'approvazione di quest'ultimo.

Attualmente, i membri del Parlamento sono **754 in via transitoria e fino alla scadenza della legislatura 2009-14.**
Ma nella legislatura 2014/2019 non potranno essere più di 751, in virtù della **riduzione di 3 seggi** della Germania.(QUINDI TOTALE 751 MEMBRI)

- il **Consiglio europeo** deliberando all' unanimità, su iniziativa e con l'approvazione del parlamento **può modificare la composizione**.

Essi sono divisi in **gruppi politici** (partiti a livello europeo) e **non in gruppi nazionali**.
I partiti politici sono definiti a livello europeo come importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e a **esprimere la volontà politica** dei cittadini dell'Unione.
- obbligo di adozione del **sistema elettorale proporzionale**
- **incompatibilità** tra la carica di **parlamentare europeo** con quella di **parlamentare nazionale**.

Altri casi di **Incompatibilità** :

- **membro del governo** di uno Stato membro
- membro della **commissione europea**
- **giudice , avvocato generale o cancelliere** della Corte di Giustizia o del Tribunale
- **membro della Corte dei Conti**
- **Mediatore dell'Unione**

Immunità e privilegi: i parlamentari europei **non possono essere ricercati**, detenuti, o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi nell'esercizi della loro funzione salvo l'ipotesi di flagrante delitto e la possibilità per il Parlamento europeo di privare delle immunità.

Ai sensi dell'art. 231 TFUE, salvo disposizioni contrarie dei trattati, il Parlamento delibera a **maggioranza dei suffragi espressi**.

- Il quorum è raggiunto quando **sono presenti in aula 1/3 dei membri**.

In taluni casi richiesta la maggioranza assoluta dei componenti (elezione del Presidente della Commissione,ammissione di nuovi stati).
La sede della struttura amministrativa è **Lussemburgo** mentre le riunioni della Commissione si svolgono a **Bruxelles** e la sessione plenaria mensile si tiene a **Strasburgo**.

Ilregolamento interno del Parlamento attualmente in vigore si compone da **216 articoli**

- Il **regolamento** disciplina tutti gli aspetti **dell'attività dell'istituzione** ➔ quindi, ***status dei deputati***, ***svolgimento dei lavori***, ***organizzazione interna***..ecc.

Per eventuali **modifiche al regolamento**, è sufficiente la **proposta anche di un singolo deputato**. **Segue il suo esame in Commissione parlamentare** competente e la successiva votazione in aula con la maggioranza richiesta.

Lo **svolgimento dei lavori** in parlamento si articola in :

1) **legislature** ➔ periodo di **durata** effettiva **massima** del mandato dei parlamentari europei (5 anni)
2) **sessioni** ➔ hanno **durata annuale**
3) **tornate** ➔vale a dire le **singole riunioni del Parlamento** , che ripartiscono in sedute
4) **sedute** ➔ **singole riunioni quotidiane** dell'istituzione. Se si tengono più sedute durante la singola giornata, la seduta si considera unica.

I lavori del parlamento devono essere resi pubblici. In particolare :

- ◊ **il processo verbale della seduta** : cioè la ***sommaria ricostruzione*** delle decisioni adottate e i nomi degli oratori ➔ è **approvato dal parlamento nella seduta successiva** e pubblicato nella GU dell'UE entro 1 mese.
- ◊ **I testi approvati dal Parlamento** sono **pubblicati immediatamente** dopo la votazione e sono **conservati negli archivi** del Parlamento. Sono pubblicati nella GU dell'UE.

La maggior parte dei **lavori parlamentari**, viene svolta all'interno di **commissioni specializzate**, suddivise a loro volta ***in sottocommissioni***.

GLI ORGANI DEL PARLAMENTO EUROPEO.

1. **Ufficio di presidenza**
2. **Conferenza dei presidenti**

3. **Conferenza dei questori**
4. **Conferenza dei presidenti di commissione**
5. **Conferenza dei presidenti di delegazione**.

L'ufficio di presidenza è composto da **1 presidente** e da **14 vice presidenti**, in carica per 2 anni e mezzo.

I questori sono membri dell'ufficio e svolgono **funzioni consultive** e sono incaricati di **compiti amm.vi e finanziari riguardanti direttamente i deputati**.

Il **presidente** è eletto per 2 anni e mezzo dal Parlamento **a maggioranza assoluta dei voti** nei primi 3 turni. **Dal 4 turno in poi, si procede al ballottaggio** tra i 2 candidati più votati.

Funzioni presidente del Parlamento europeo:

1) **dirige l'insieme dei lavori** del Parlamento e dei suoi organi
2) esercita **poteri disciplinari** per assicurare il buono svolgimento delle deliberazioni e delle discussioni
3) **apre, sospende e toglie le sedute**
4) **rappresenta il parlamento nelle relazioni internazionali**, nelle cerimonie, negli atti giudiziari, amministrativi o finanziari. Può delegare tale potere.

Funzioni dell'ufficio di presidenza :

1) adotta **decisioni** di carattere ***finanziario, organizzativo e amm.vo*** relative ai **deputati**, organizzazione interna del parlamento, e ai suoi organi
2) disciplina le questioni relative allo **svolgimento delle sedute**
3) **organizza la segreteria del gruppo dei non iscritti**
4) **nomina il Segretario generale**
5) adotta le direttive per i questori

PROCEDURE DI VOTO.

Le deliberazioni del Parlamento europeo, ***salvo diversa disposizione dei trattati***, **sono adottate a maggioranza dei suffragi espressi.**

Ai sensi del regolamento interno ci sono diverse modalità di votazione:

1) **per alzata di mano** ➔ rappresenta la procedura ordinaria
2) **per appello nominale** ➔ per la **nomina dei membri della Commissione** e per la **votazione della mozione di censura**
3) **a scrutinio segreto** ➔ è una procedura che si applica per le **nomine** o quando vi è **richiesta di 1/5 dei deputati**
4) **elettronica** ➔ può essere utilizzata **in qualunque momento** su decisione del Presidente.

FUNZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Il parlamento europeo svolge :

1) **funzioni legislative e di bilancio** ➔ congiuntamente con il Consiglio
2) **funzioni di controllo politico e consultive**
3) **elegge il presidente della Commissione**.

(1) FUNZIONE LEGISLATIVA E DI BILANCIO

La **funzione legislativa è condivisa con il Consiglio** nel procedimento di formazione degli atti dell'Unione.

Tale competenza può essere esercitata attraverso **la procedura legislativa ordinaria** o **speciale** a seconda della specifica previsione dei trattati.

La funzione di bilancio non può essere esercitata senza l'accordo del Consiglio e del Parlamento. Tale funzione consiste :

- sia **nell'approvazione del quadro finanziario pluriennale**
- sia nell'adozione delle **spese da iscrivere nel Bilancio dell'Unione**.

(2) FUNZIONI DI CONTROLLO

CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI.

Tale controllo si esplica innanzitutto attraverso **l'elezione del presidente della Commissione** a maggioranza qualificata.

Il parlamento può sentire i singoli **commissari facenti parte della Commissione** prima di votare.

Il parlamento esercita una forma di controllo indiretto anche sulla **Corte dei conti**:

- infatti, la nomina dei componenti di quest organo è effettuata dal Consiglio in **seguito al parere del Parlamento**, che anche in tal caso adotta la **procedura di audizione dei candidati.**

Inoltre il Consiglio europeo, deve riferire al Parlamento europeo sui risultati, attraverso la **presentazione di una relazione**.

CONTROLLO SULL'APPARATO AMMINISTRATIVO.

Il controllo del Parlamento europeo, si estrinseca sulla Commissione, attraverso gli strumenti della:

1. **Mozione di Censura** ➔ una volta approvata dai parlamentari, obbliga i membri della Commissione a **dismettere collettivamente le loro funzioni**
2. **Interrogazioni** ➔ che ciascun parlamentare può porre alla Commissione
3. Costituzione di una **Commissione d'inchiesta**
4. Nomina di un **Mediatore**
5. **Ricezione di petizioni** su materie di interesse europeo.: una volta ricevuta la petizione, il Parlamento la trasmette alla commissione per le petizioni.

COMMISSIONE D'INCHIESTA.

- costituita su **richiesta di ¼ dei membri** del parlamento
- è incaricata di **esaminare le denunce** di infrazione o di cattiva amministrazione del diritto dell'UE
- redatta una **relazione sui fatti oggetti** di indagine, si SCIOGLIE.

IL MEDIATORE.

- **eletto dal Parlamento europeo,** dopo ogni elezione, per la durata della legislatura
- è abilitato a **ricevere denunce** riguardanti i casi di **cattiva amministrazione** nell'azione delle istituzioni, ad eccezione della Corte di giustizia dell'UE nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Possono proporre denuncia al mediatore:

- **qualsiasi cittadino dell'Unione**

- **qualsiasi persona fisica o giuridica** che risiede o ha la sede sociale in uno Stato membro

per ***cattiva amministrazione*** si intende ➔ **quando un'istituzione omette di compiere un atto dovuto**, **opera in modo irregolare** o agisce in **maniera illegittima**.
Tale definizione è stata ***approvata dal Parlamento europeo***.

Il mediatore è INDIPENDENTE ed la sua figura è incompatibile con qualunque tipo di attività professionale (anche non remunerata):
Può essere dichiarato dimissionario solo dalla **Corte di giustizia**, su richiesta del Parlamento per motivi attinenti alla propria indipendenza.

PARLAMENTO EUROPEO e PARLAMENTI NAZIONALI.

Il Parlamento europeo attribuisce una grande importanza al mantenimento di strette relazioni con i parlamenti nazionali degli Stati membri attraverso riunioni periodiche.

⇒ Ciò avviene in particolare dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, spesso denominato "**il trattato dei parlamenti**".

infatti: Il Parlamento europeo **tiene regolarmente informati i parlamenti nazionali** degli Stati membri in merito alle sue attività.

Le commissioni del Parlamento Europeo **invitano** regolarmente i deputati ai parlamenti nazionali a **presenziare alle proprie riunioni**, anche per discutere delle nuove proposte legislative della Commissione.

Inoltre ogni 6 mesi il Parlamento europeo organizza **una riunione parlamentare comune** per discutere di importanti temi politici all'ordine del giorno dell'Unione.

Esempi delle relazioni tra PE e PN sono la COSAC e L'IPEX:

- **Conferenza delle commissioni specializzate negli affari dell'Unione** (COSAC)
 - siedono i **rappresentanti delle commissioni dei parlamenti nazionali e i rappresentanti del Parlamento europeo**.

- **Scambio interparlamentare di informazioni sull'UE** (IPEX)
 - Onde agevolare il flusso di informazioni, i parlamenti nazionali, in collaborazione con il Parlamento europeo, hanno creato una propria banca dati e un apposito sito web – www.ipex.eu.
 - I documenti parlamentari sono caricati a livello individuale da ciascun parlamento nazionale.

IL CONSIGLIO EUROPEO.

Il Consiglio europeo definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE. Non fa parte dei legislatori dell'Unione e pertanto non negozia né adotta atti legislativi. Stabilisce invece l'agenda politica dell'Unione, generalmente adottando "conclusioni" durante le riunioni del Consiglio europeo, che individuano le questioni problematiche e le misure da intraprendere
Il Consiglio europeo definisce gli **orientamenti** e le **priorità** politiche generali dell'Unione europea. **Non esercita funzioni legislative**.

Non va confuso con il Consiglio (o consiglio dei ministri).
E' nato dalla **prassi** delle riunioni al vertice tra **i capi di Stato** e di **governo** degli Stati membri.

Il trattato di Lisbona l'ha inserito a pieno tra le **istituzioni** e confermato il suo **ruolo d'impulso e di definizione degli orientamenti politici generali** (art. 4 TUE).

Composizione:

1. **capi di stato o di governo degli stati membri**
2. dal suo **presidente**
3. dal **presidente della commissione**.

- L' **Alto rappresentante per gli affari esteri partecipa ai lavori senza farne parte**.

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri «guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea» e l'attua «in qualità di mandatario del Consiglio dell'Unione europea». È membro ed ex officio Vicepresidente della Commissione europea.

L'alto rappresentante è designato dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata e con l'accordo del presidente della Commissione. Il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

La presenza del presidente della Commissione è diretta a **rendere l'esercizio del potere di iniziativa legislativa coerente con gli indirizzi indicati del Consiglio europeo**.

Il Presidente del Parlamento europeo può essere eventualmente invitato alle riunioni per essere ascoltato anche se la prassi è che il Presidente del Parlamento incontra il Consiglio all'inizio di ogni riunione.

Inoltre, è previsto che presenti al Parlamento europeo una **relazione** dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una **relazione annuale** sui progressi compiuti dall'Unione.

I membri del consiglio europeo dispongono di un solo voto.
Deliberano :

all'unanimità ➔ nel caso di violazione dei valori contemplati dall'art. 2 TUE
a maggioranza qualificata ➔ per elezione del presidente del consiglio europeo e per l'alto rappresentante PESC
a maggioranza semplice ➔ in merito a questioni procedurali e per l'adozione del regolamento interno

Non votano il Presidente del consiglio europeo e il Presidente della commissione.

Il Presidente è eletto a **maggioranza qualificata** per un periodo di 2 anni e mezzo rinnovabile 1 volta sola.
Il **presidente** :

- **non può esercitare mandati nazionali**.
- **Presiede** e anima i **lavori del consiglio europeo**
- Si adopera per facilitare la **coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo**

Gli atti del consiglio europeo, sono diventati con il Trattato di Lisbona, **oggetto di controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'UE.**

E' UN ORGANO CHE SI RIUNISCE PERIODICAMNETE PER ESAMINARE LE PRINCIPALI PROBEMATICHENEL PROCESSO DI INNTEGRAZIONE EUROPEA

In tal modo, **viene a cadere**, anche per questa istituzione quel regime di **insindacabilità** dei suoi atti, mantenutosi per anni immutato.

IL CONSIGLIO (dell'Unione europea o dei ministri).

Il **Consiglio dell'Unione europea**, detto anche Consiglio UE, è l'istituzione in seno alla quale i rappresentanti di tutti i paesi dell'UE, di norma ministri, si riuniscono per **adottare le normative e coordinare le politiche**.

All'articolo I-23 la Costituzione definisce i principali compiti del Consiglio e ne stabilisce la composizione.

Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio, nonché funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento. La funzione esecutiva assegnatagli nei trattati attuali non è più menzionata in questo articolo, ma è prevista soltanto all'articolo I-37 inerente agli atti esecutivi. Di norma, infatti, la competenza di esecuzione degli atti è conferita alla Commissione. Tale competenza spetta unicamente al Consiglio in casi specifici debitamente motivati e nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente. Attualmente, nei casi in cui i trattati non prevedono altrimenti, il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei suoi membri, il che avviene raramente dato che i trattati fanno riferimento all'unanimità o alla maggioranza qualificata nella stragrande maggioranza dei casi. Il trattato costituzionale ha quindi invertito tale logica, con la maggioranza qualificata che diviene una regola generale, con conseguente abolizione del riferimento alla maggioranza qualificata da tutti gli articoli interessati. Ne consegue una netta semplificazione dei testi.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, la Costituzione riprende le disposizioni in vigore. Il Consiglio è composto da un rappresentante a livello ministeriale nominato da ogni Stato membro. Tale rappresentante è il solo autorizzato a impegnare lo Stato membro e a esercitare il diritto di voto (fatta eccezione per la possibilità di delega del diritto di voto al rappresentante di un altro Stato membro, prevista all'articolo III-343).
La Costituzione riorganizza il lavoro del Consiglio. L'articolo I-24 del trattato costituzionale stabilisce che il Consiglio si riunisca in formazioni distinte, il che in pratica accadeva già ma non era scritto nei trattati. La Costituzione prevede espressamente due formazioni del Consiglio: il Consiglio "Affari generali" e il Consiglio "Affari esteri". Si tratta di una scissione - basata sulla materia - dell'attuale formazione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", decisa a livello di Costituzione.

La Costituzione affida al Consiglio "Affari generali" il compito di assicurare la coerenza dei lavori delle diverse formazioni del Consiglio. Quando si riunisce in seno a tale formazione, il Consiglio prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con la Commissione.

Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. Tale formazione del Consiglio è presieduta dal ministro degli Affari esteri dell'Unione .

Sempre all'articolo I-24, il trattato costituzionale prevede che una decisione europea adottata dal Consiglio europeo stabilisca le altre formazioni in cui può riunirsi il Consiglio (ad esempio, quella dei ministri dell'economia e delle finanze).

PRESIDENZA DELLE VARIE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Il trattato costituzionale prevede all'articolo I-24 che tutte le formazioni del Consiglio siano presiedute dai rappresentanti degli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione "Affari esteri" che è presieduta dal ministro degli Affari esteri.

La Costituzione non fissa i dettagli del sistema di rotazione, ma dispone che le regole vengano stabilite mediante una decisione europea adottata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. Tale soluzione offre una maggiore flessibilità: il sistema potrà essere modificato, all'occorrenza, senza dover ricorrere alla procedura di revisione costituzionale.

La CIG è già giunta a un accordo sui particolari di una siffatta decisione, contenuti in una dichiarazione che verrà allegata all'atto finale della CIG e che prevede quanto segue:
•la presidenza del Consiglio è esercitata da gruppi di tre Stati membri, precedentemente determinati, per un periodo di 18 mesi. I gruppi sono costituiti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici dell'Unione;
•ciascun membro del gruppo esercita la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti, sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono convenire tra loro modalità alternative.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO:

1. **Approva la legislazione** dell'UE
2. **Coordina le politiche economiche** generali dei paesi membri
3. Firma **accordi tra l'UE e gli altri paesi**
4. **Approva il bilancio annuale dell'UE**
5. **Elabora la politica estera e di difesa dell'UE**
6. Coordina la **cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia** nazionali dei paesi membri.

1. Approvazione della legislazione dell'UE
Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono congiuntamente la decisione finale sulle proposte legislative presentate dalla Commissione.

2. Coordinamento delle politiche economiche
I paesi dell'UE si sono accordati per dotare l'Europa di una politica economica globale, coordinata dai rispettivi ministri dell'Economia e delle Finanze.

I paesi membri possono trovare accordi su obiettivi comuni e condividere le loro esperienze.

3. Firma di accordi internazionali
Il Consiglio firma accordi per conto dell'UE in diversi settori, come l'ambiente, il commercio, lo sviluppo, il settore tessile, la pesca, la scienza, la tecnologia e i trasporti.

4. Approvazione del bilancio dell'UE
L'ammontare delle spese che l'UE può sostenere ogni anno v**iene deciso congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo**.

5. Politica estera e di difesa

I governi nazionali mantengono tutte le competenze in queste materie, ma **cooperano per sviluppare una cosiddetta politica estera e di sicurezza comune**. È principalmente in seno al Consiglio che ha luogo tale ***cooperazione***.

L'UE non ha un esercito, ma per una risposta più veloce ai conflitti internazionali e ai disastri naturali, alcuni paesi dell'UE forniscono truppe per una forza di reazione rapida, che si limita tuttavia a **interventi umanitari, azioni di salvataggio e mantenimento della pace**.

6. Giustizia

I cittadini dell'UE devono avere pari condizioni di accesso alla giustizia in qualsiasi paese dell'UE. All'interno del Consiglio, i **ministri della Giustizia si impegnano a garantire che una sentenza** emessa da un paese dell'UE, ad esempio in materia di divorzio, **venga riconosciuta in tutti gli altri paesi membri.**

I ministri dell'Interno e della Giustizia coordinano il controllo delle frontiere esterne dell'UE e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata internazionale.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO

Non ci sono membri fissi. In occasione di ogni riunione del Consiglio, **ciascun paese è rappresentato dal ministro responsabile** della materia trattata in quell'occasione, ad esempio il ministro dell'Ambiente sarà presente durante la seduta in cui si discuterà di questioni ambientali. Quella riunione prenderà quindi il nome di **Consiglio "Ambiente".**

Chi presiede le sedute?

Il Consiglio dei ministri degli Esteri ha un presidente permanente, **l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE** .

Tutte le **altre riunioni del Consiglio** sono **presiedute dal ministro competente** del **paese** che in quel momento **esercita la presidenza di turno dell'UE**.

Ad esempio, se il Consiglio "Ambiente" deve riunirsi nel momento in cui l'Estonia esercita la presidenza, sarà presieduto dal **ministro dell'Ambiente estone**.

Il **paese che a turno presiede il Consiglio**:

- **rappresenta il Consiglio** in tutte le sedi in cui ciò sia necessario
- **convoca il Consiglio di propria iniziativa** (in quanto Stato membro) o su **formale richiesta di un altro stato membro** o della **Commissione**
- **risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo** per conto del Consiglio
- cura le **relazioni internazionali dell'Unione**

MODALITÀ DI VOTO

Di norma, il Consiglio adotta le decisioni **a maggioranza qualificata**.
Quanto più numerosa è la popolazione di un paese, tanto **maggiore è il numero di voti** di cui tale paese dispone;

- vi è tuttavia una **ponderazione a favore dei paesi con meno abitanti**:

Durante le votazioni del Consiglio, si applica la "**maggioranza qualificata**", che si raggiunge se:

- **la maggioranza** (a volte anche due terzi) dei 28 paesi dell'UE vota a favore **sono espressi almeno 260 voti su 352.**

Inoltre, un **paese membro <u>può chiedere di verificare che la maggioranza</u>** rappresenti almeno il **62% della popolazione totale**.
Se così non è, la decisione non potrà essere adottata.

⇨ Nelle votazioni riguardanti **<u>questioni di sicurezza, affari esteri e imposizione fiscale</u>**, le decisioni del Consiglio devono essere prese **all'unanimità**.
In altre parole, **ogni paese membro ha diritto di veto.**

A partire dal 2014 verrà introdotto un **sistema di votazione "a doppia maggioranza".**

⇨ Perché una proposta sia adottata, **serviranno 2 tipi di maggioranza**:

1. **una maggioranza di paesi** (almeno 15)
2. e **una maggioranza della popolazione totale dell'UE** (i paesi a favore dovranno **rappresentare almeno il 65%** della popolazione dell'UE).

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

Il **consiglio si riunisce in <u>seduta pubblica</u>**, quando **delibera** e **vota** un **<u>progetto di atto legislativo</u>**.
Ciascuna **sessione del Consiglio** è suddivisa in 2 parti:

1) una dedicata alle **deliberazioni di atti legislativi**
2) un'altra, dedicata alle **attività non legislative**.

Il Consiglio è assistito da un **Segretariato generale**, che ne rappresenta il supporto funzionale ed amministrativo, posto sotto la **responsabilità del Segretario generale**.
L'organizzazione interna del Segretariato, è decisa dal Consiglio a **maggioranza semplice**.

COREPER.

Organo ausiliare del consiglio.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti o **Coreper** è **responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell'Unione europea.**

È composto da **rappresentanti degli Stati membri** aventi il **<u>rango di ambasciatori</u>** degli Stati membri presso l'Unione europea ed è **<u>presieduto</u> dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.**

E' al tempo stesso **organo di dialogo** (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e **di controllo politico** (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti).

E' responsabile dell'esame **preliminare dei dossier iscritti all'ordine del giorno del Consiglio** (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione).

È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati:

1) il **Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti**, copre i dossier a carattere **<u>specificamente tecnico</u>**;
2) il **Coreper II,** composto dagli **ambasciatori**, tratta soggetti a carattere politico, commerciale, economico o istituzionale.

LA COMMISSIONE.

La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'UE. È l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

Cosa fa la Commissione?
Propone nuove leggi
La Commissione è l'unica istituzione dell'UE a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio disposizioni legislative da adottare e:
•tutela gli interessi dell'UE e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale
•si avvale, per gli aspetti tecnici, di esperti e dell'opinione pubblica.

Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell'UE
•Stabilisce le priorità di spesa dell'UE, unitamente al Consiglio e al Parlamento.
•Prepara i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Parlamento e del Consiglio.
•Controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei conti.

Assicura il rispetto della legislazione dell'UE
•insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell'UE sia correttamente applicato in tutti i paesi membri.

Rappresenta l'UE sulla scena internazionale
•Fa da portavoce per tutti i paesi dell'UE presso gli organismi internazionali, in particolare nei settori della politica commerciale e degli aiuti umanitari.
•Negozia accordi internazionali per conto dell'UE

La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea.

La Commissione **rappresenta** e **tutela** gli ***interessi*** dell'UE nel suo insieme.

- **Prepara le proposte** per nuove normative europee.
- **Gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE** e l'assegnazione dei fondi.

La Commissione è, al contrario del Consiglio, **un organo di individui**, nel senso che i suoi membri esercitano le loro **funzioni in piena indipendenza** nell'interesse generale della Comunità, e non accettano istruzioni da nessun governo, istituzione organo od organismo ad eccezione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri.

La **commissione è organo esecutivo**, in quanto il suo compito principale è quello di far **applicare i trattati e gli atti,** oltre che la gestione delle varie politiche comuni.

STRUTTURA

I **28 Commissari**, uno per ogni paese dell'UE, **rappresentano la guida politica della Commissione** durante il mandato di **5 anni.**

Il **Presidente** attribuisce a ogni Commissario la ***responsabilità per settori politici specifici***.

L'attuale Presidente della Commissione europea è ***José Manuel Barroso***.

Al **Presidente della Commissione** è affidato il compito di :

decidere l'organizzazione interna
definire gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti
nomina i vice presidenti tra i membri della commissione

Il Presidente viene nominato dal Consiglio europeo.
Il Consiglio inoltre, d'accordo con il Presidente eletto, **designa gli altri Commissari**.

La designazione di tutti i Commissari, compreso il Presidente, è soggetta all'ap**provazione del Parlamento europeo.**

Durante il mandato, sono responsabili dinanzi al Parlamento, che ha la **competenza esclusiva di destituire la Commissione**.

In base al **carattere collegiale** dell'organo, i singoli Commissari non possono essere "sfiduciati" da parte del Parlamento Europeo; dunque **la Commissione deve dimettersi nel suo complesso**.

Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto dai suoi funzionari, ovvero personale amministrativo, giuristi, economisti, traduttori, interpreti, personale di segreteria ecc., strutturati in servizi chiamati **Direzioni generali (DG**).

COMPITI

1. **propone atti legislativi al Parlamento e al Consiglio**
2. **gestisce il bilancio dell'UE** e **attribuisce i finanziamenti**
3. **vigila sull'applicazione del diritto dell'UE** (congiuntamente alla Corte di giustizia)
4. **rappresenta l'Unione europea a livello internazionale**, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.

1. PROPORRE ATTI LEGISLATIVI

La Commissione ha il "diritto d'iniziativa", ossia **può proporre atti legislativi** con l'obiettivo di difendere gli interessi dell'UE e dei suoi cittadini **nelle questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale**, **regionale** o **locale** (principio di sussidiarietà).

Quando la Commissione avanza una proposta, cerca di soddisfare la più ampia gamma di interessi. **Per gli aspetti tecnici**, la Commissione si avvale della **consulenza di esperti** attraverso i suoi vari comitati e gruppi di lavoro.

- La Commissione **può anche avviare consultazioni pubbliche**.

I servizi della Commissione redigono una **proposta di atto legislativo**.
Se la proposta trova concordi almeno 14 dei 28 Commissari, questa viene poi presentata al Consiglio e al Parlamento.

- Dopo aver discusso e modificato la proposta, decidono se approvarla o meno.

2. GESTIRE IL BILANCIO DELL'UE E ATTRIBUIRE I FINANZIAMENTI

Congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, la Commissione **stabilisce le priorità** di **spesa** a lungo termine dell'UE all'interno del "quadro finanziario" dell'Unione.

Prepara inoltre un bilancio annuale da fare approvare al Parlamento e al Consiglio e **controlla come i fondi stanziati dall'UE vengono spesi**, ad esempio dalle agenzie e dalle amministrazioni nazionali e regionali.

La gestione del bilancio da parte della Commissione **viene esaminata dalla Corte dei conti**.

La Commissione **gestisce i fondi per le politiche dell'UE**

3. APPLICARE IL DIRITTO DELL'UE

In qualità di "**custode dei trattati**", la Comm**issione verifica che ogni paese membro applichi correttamente il diritto dell'UE**.

Se ritiene che un **governo nazionale non stia applicando il diritto dell'UE**, la Commissione invia in primo luogo una **lettera ufficiale** chiedendo al governo interessato di correggere il problema. In ultima istanza, **la Commissione sottopone il caso alla Corte di giustizia**. La Corte può **infliggere sanzioni** e le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

4. RAPPRESENTARE L'UE SULLA SCENA INTERNAZIONALE

La Commissione detiene un **potere quasi esclusivo di rappresentanza dell'Unione** per tutti gli atti compiuti nell'ambito del diritto interno.
La Commissione rappresenta L'unione **anche all'estero**. Infatti:

- spetta alla Commissione tutta la **fase della negoziazione degli accordi**. La **conclusione è di competenza del Consiglio**
- tutte le **relazioni internazionali** e i rapporti con le organizzazioni internazionali sono prerogativa delle commissioni.

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA.

La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in un tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE.

Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo scopo di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti.

Cosa fa la CGUE?

La Corte si pronuncia sui casi ad essa proposti. I tipi di casi più comuni sono:
• interpretazione del diritto (pronunce pregiudiziali) - i tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del diritto dell'UE, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero darne un'interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull'interpretazione o sulla validità di una normativa dell'UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto dell'UE

• assicurare il rispetto della legge (procedure d'infrazione) - questo tipo di misure viene adottato nei confronti di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'UE. Possono essere avviate dalla Commissione europea o da un altro paese dell'UE. Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una seconda procedura, che potrebbe comportare una multa
• annullare atti giuridici dell'UE (ricorsi per annullamento) - se ritengono che un atto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio dell'UE, la Commissione europea o, (in taluni casi) il Parlamento europeo, possono chiedere alla Corte di annullarlo.
Anche i privati cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell'UE che li riguardi direttamente
• assicurare l'intervento dell'UE (ricorsi per omissione) - in talune circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso contrario, i governi dell'UE, altre istituzioni dell'UE e, a certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono rivolgersi alla Corte
• sanzionare le istituzioni dell'UE (azioni di risarcimento del danno, qualsiasi cittadino o impresa i cui interessi siano stati lesi da un'azione o omissione dell'UE o del suo personale può citarli davanti alla Corte.
La Corte di giustizia ha il compito di garantire **l'osservanza del diritto** nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea.

La **tutela giurisdizionale** dell'Unione europea è affidata alla Corte, **organo unitario**, suddiviso in una pluralità di formazioni:

- **La Corte di giustizia** (creata nel 1952)
- **Il Tribunale** (creato nel 1988)
- **Il Tribunale della funzione pubblica** (creato nel 2004)

STRUTTURA

La Corte di giustizia è costituita da **un giudice per ciascuno Stato membro**.
La Corte si avvale di **otto avvocati generali** che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte.

→ Essi devono svolgere tale compito pubblicamente e con assoluta imparzialità.

I **giudici** e gli **avvocati generali** rimangono in carica per un **periodo rinnovabile di sei anni** e sono **designati** di comune accordo **dai governi** degli Stati membri, previa consultazione di un comitato (composto da 7 personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e dei Tribunali).

La Corte nomina ogni 3 anni il Presidente, che dirige i lavori e le udienze. Il suo mandato è rinnovabile.

Di regola la Corte, si riunisce in **sezioni**, composte tra **3 e di 5 giudici**.
Si può riunire anche in **Grande sezione** , composta da **13 giudici**, qualora lo richiesta uno Stato membro o una istituzione europea che è parte in causa.

La ripartizione delle cause tra le sezioni **è decisa dal Presidente** sulla base di criteri di massima stabiliti dalla Corte.
E' previsto per la corte un **Cancellerie**, con importanti funzioni giudiziarie e amministrative.

Per coadiuvare la Corte di giustizia nell'esame del gran numero di cause proposte e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è **stato istituito il Tribunale**, che si pronuncia su **cause**

presentate da privati cittadini, imprese e alcune organizzazioni, e sui casi in materia di concorrenza.

Il **Tribunale della funzione pubblica** si pronuncia in merito alle controversie tra l'**UE e i suoi dipendenti.**

PROCEDIMENTO.

La Corte è adita attraverso **istanza trasmessa al cancelliere**.

Il procedimento si divide poi in due fasi: **fase scritta e fase orale**.

1. Fase scritta

a. Nella prima fase, le **parti** coinvolte **presentano documenti scritti** al **giudice incaricato**.
b. Il **giudice redige** quindi **una relazione** in cui riassume il contenuto di tali documenti e gli aspetti giuridici della controversia.

2. Fase orale

- La seconda fase è costituita dalla **pubblica udienza**.
- A seconda della complessità della causa, l'udienza può avere luogo **dinanzi a una sezione di tre**, **cinque o 13 giudici** o in presenza della **Corte in seduta plenaria**.
- Durante l'udienza, gli avvocati delle parti sono **sentiti dai giudici e dall'avvocato generale** che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune.

L'avvocato generale **espone quindi le sue conclusioni**.
Dopodichè, i **giudici deliberano ed emettono la sentenza**.

Gli **avvocati generali** sono tenuti a esprimere il loro parere su una causa solo se la Corte ritiene che detta causa sollevi **un nuovo elemento di diritto**.
La Corte **non si attiene necessariamente** al parere dell'avvocato generale.

Le sentenze della Corte sono **decise a maggioranza e pronunciate in pubblica udienza**.

La **procedura del Tribunale** è simile, ma non prevede il parere dell'avvocato generale.

Nell'ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle **varie categorie di ricorsi**.

Le **categorie più comuni** di cause sulle quali la Corte deve pronunciarsi sono cinque:

1. **il rinvio pregiudiziale**, ovvero quando i **tribunali nazionali** chiedono alla Corte di giustizia di **interpretare un determinato punto del diritto dell'UE**
2. **il ricorso per inadempimento**, presentato **qualora uno Stato membro non applichi il diritto dell'UE**
3. **il ricorso di annullamento**, presentato **qualora si ritenga che il diritto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell'UE**
4. **il ricorso per carenza**, presentato qualora **un'istituzione dell'UE si astenga dall'obbligo di prendere decisioni**
5. **ricorsi diretti presentati da privati cittadini**, imprese od organizzazioni contro le decisioni o le azioni dell'UE.

Alla Corte è assegnata la funzione di assicurare **un'unità di giurisprudenza e di interpretazione**. La Corte è giudice di appello nelle materie devolute alla competenza del Tribunale.

IL TRIBUNALE.

Ai sensi del Trattato di Lisbona, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado, **alcune categorie di ricorsi *ad eccezione di quelle attribuite ad un tribunale specializzato*** e di quelle che lo statuto riserva alla ***Corte di Giustizia***.

Insieme alla corte, il Tribunale è chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nella applicazione dei trattati.

Il trattato non indica il numero esatto dei giudici e degli avvocati generali.
Lo indica lo statuto della Corte di giustizia che stabilisce che i giudici sono 27.
Contro le decisioni del Tribunale è possibile **l'impugnazione dinnanzi alla Corte di Giustizia**, ma per **soli motivi di diritto** ed entro i limiti previsti dallo Statuto.

LA BCE (BANCA CENTRALE EUROPEA.

La Banca centrale europea (BCE, con sede a Francoforte, in Germania) **gestisce l'euro**, la moneta unica dell'UE, e **garantisce la stabilità dei prezzi nell'UE**.

La BCE **contribuisce anche a definire** e attuare la **politica economica e monetaria dell'UE**.
Obiettivo
La Banca centrale europea (BCE) è una delle istituzioni dell'UE.
I suoi **obiettivi principali** sono:

1. **mantenere la stabilità dei prezzi** (tenendo ***sotto controllo l'inflazione***) specialmente nei paesi dell'area dell'euro
2. **mantenere stabile il sistema finanziario**, assicurandosi che i mercati finanziari e le istituzioni siano controllati in modo appropriato.

La Banca lavora in collaborazione con le banche centrali dei 28 paesi dell'UE. Insieme costituiscono il **Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).**

- Ne deriva così una **cooperazione tra le banche centrali** dell'area dell'euro, detta anche **eurozona**, ovvero i **17 paesi dell'UE** che hanno adottato la moneta unica.
- La cooperazione all'interno di questo gruppo di banche è chiamata **Eurosistema**.

COMPITI

Rientra tra i **compiti della BCE**:

1. **fissare i tassi d'interesse** di riferimento per l'area dell'euro e **controllare la massa monetaria**
2. **gestire le riserve in valuta estera** dell'area dell'euro e comprare o vendere valute quando si presenta la necessità di mantenere in equilibrio i tassi di cambio
3. **accertarsi che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati** dalle autorità nazionali, e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente
4. **autorizzare le banche centrali** dei paesi dell'area dell'euro a **emettere banconote in euro**
5. **monitorare le tendenze dei prezzi** valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro.

STRUTTURA.

Gli **organi decisionali** della BCE sono:

1. **Il comitato esecutivo**, che **coordina la gestione quotidiana**. Ne **fanno parte sei membri** (un presidente, un vicepresidente e altri quattro membri), nominati per un **mandato di otto anni** dai leader dell'area dell'euro.
2. **Il consiglio direttivo**, che **stabilisce la politica monetaria dell'eurozona** e **fissa i tassi di interesse applicabili ai prestiti erogati dalla Banca centrale alle banche commerciali**. È composto dai **membri del comitato esecutivo** e dai **governatori delle 17 banche centrali** nazionali dell'area dell'euro.
3. **Il consiglio generale**, che concorre all'adempimento delle **funzioni consultive e di coordinamento della BCE** e ai preparativi necessari per l'allargamento futuro dell'area dell'euro. Comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali dei 28 paesi dell'UE.

La BCE è totalmente indipendente.
La BCE **non può**, al pari delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e dei membri dei rispettivi organi decisionali, **sollecitare o accettare istruzioni da organismi esterni**.

- ◊ Tutte le istituzioni dell'UE e i governi degli Stati membri devono rispettare questo principio.

LA CORTE DEI CONTI.

La Corte dei conti europea **verifica le finanze dell'UE**.

Il suo ruolo è quello di **migliorare la gestione finanziaria dell'UE** e di **riferire** in merito **all'uso dei fondi pubblici**.

È stata istituita nel **1975 e ha sede a Lussemburgo**.

OBIETTIVO:
Per assicurarsi che si faccia il **miglior uso possibile del denaro** dei contribuenti dell'UE, la **Corte dei conti ha il diritto di sottoporre a controllo** (audit) qualsiasi persona od organizzazione che gestisca i fondi comunitari.

La Corte effettua spesso controlli sul posto.
I risultati sono resi noti in **relazioni scritte** sottoposte all'attenzione della Commissione e dei governi degli Stati membri.

La Corte dei conti non ha poteri giuridici propri.
Se i controllori scoprono frodi o irregolarità, **ne informano l'OLAF**, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Uno dei compiti fondamentali della Corte è quello di **presentare al Parlamento europeo** e al **Consiglio una relazione annuale sull'esercizio precedente** (**il "discarico annuale**").

Il **Parlamento esamina dettagliatamente la relazione** della Corte prima di decidere se approvare o meno la gestione del bilancio fatta dalla Commissione.

La Corte **esprime anche dei pareri** sulla legislazione finanziaria dell'UE e sulle norme in materia di lotta antifrode.

COMPOSIZIONE:

la Corte dei conti deve agire in **piena indipendenza** rispetto alle altre istituzioni, pur mantenendo con queste contatti costanti.

La Corte è composta di **1 membro di ciascun paese dell'UE**, **nominato dal Consiglio** per un mandato (rinnovabile) di sei anni.

I membri designano tra di loro **il presidente della Corte** il cui mandato (anch'esso rinnovabile) è di tre anni.

La Corte dei conti si avvale di circa **800 dipendenti**, fra cui traduttori, amministratori e controllori. Questi ultimi sono suddivisi in "équipe" e preparano i progetti sui quali la Corte delibera.

LE ENTRATE DELL'UNIONE.

La Comunità era in origine finanziata con contributi degli Stati membri, così come **l'Euratom**.

Attualmente il bilancio dell'Unione è **finanziato integralmente tramite risorse proprie** .

Costituiscono risorse proprie della Comunità europea:

1) i **prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli**;
2) i **dazi doganali**, ossia quelli della tariffa doganale comune e gli altri diritti fissati dalle Comunità sugli scambi con i paesi non membri;
3) i **proventi dell'IVA**, ottenuti mediante applicazione di un tasso attualmente pari allo 0,30% ;
4) **La quarta risorsa**, o risorsa PNL, che consiste in **un'aliquota percentuale rispetto al prodotto interno lordo dei singoli Stati membri**, da determinarsi in **funzione del bilancio** e dunque anno per anno.

BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA.

La **Commissione**, il **Parlamento** e il **Consiglio dei ministri** hanno ruoli e poteri diversi nell'adozione del bilancio.

Per prima cosa queste tre istituzioni **concludono un accordo vincolante** per assicurare la disciplina di bilancio e la programmazione a lungo termine e per rafforzare la cooperazione nell'ambito dei bilanci annuali.
Questo «**accordo interistituzionale**» comprende un «**quadro finanziario pluriennale**» che fissa i limiti superiori annui (noti come «massimali») per **capitolo**.
I bilanci annuali devono rispettare questi massimali.

La procedura di bilancio definita nei trattati dell'UE va dal 1 settembre al 31 dicembre.

Vi sono due tipi di spese di bilancio: **obbligatorie e non obbligatorie**.
Le spese obbligatorie sono tutte quelle ***derivanti da accordi internazionali*** e dai ***trattati dell'UE***.
Tutti gli altri tipi di spesa sono classificati come **non obbligatori**.

Al Consiglio dei ministri spetta la decisione definitiva **sulle spese obbligatorie e al Parlamento quella sulle spese non obbligatorie**.

Tutte le istituzioni e gli organi dell'UE preparano i loro preventivi di spesa per il progetto preliminare di bilancio in base alle proprie procedure interne.

La Commissione **riunisce i preventivi** e stabilisce il «**progetto preliminare di bilancio**», che tiene conto degli orientamenti o delle priorità dell'esercizio finanziario a venire.

↓

La Commissione sottopone il **progetto preliminare** di **bilancio** al **Consiglio dell'Unione** in aprile o all'inizio di maggio, prima della riunione in luglio del Consiglio «Bilancio».

↓

Il Consiglio dei ministri e il Parlamento devono lavorare sulla base di questa proposta della Commissione.

Prima lettura del Consiglio

Dopo una riunione di concertazione con il Parlamento, **il Consiglio dei ministri**, dopo aver apportato eventuali modifiche al progetto preliminare adotta il progetto di bilancio e **in settembre lo trasmette al Parlamento**.

Prima lettura del Parlamento

Nella sua prima lettura, che si tiene in ottobre, il **Parlamento può decidere di apportare emendamenti al progetto di bilancio**.
Le questioni controverse sono prima discusse in riunioni a tre («trialogo») con la Presidenza del Consiglio e con la Commissione.
La prima lettura e gli emendamenti del Parlamento sono quindi ritrasmessi al Consiglio.

Seconda lettura del Consiglio

Prima di procedere ad una seconda lettura in novembre, il Consiglio tiene un'altra riunione di concertazione con il Parlamento nell'intento di raggiungere un accordo sull'insieme del bilancio.
Il Consiglio adotta quindi la seconda lettura

Il Parlamento approva o respinge il bilancio (seconda lettura).

Il Parlamento può modificare l'ultimo testo del Consiglio prima di votare la versione definitiva del bilancio in dicembre.
Se il bilancio è approvato, il presidente del **Parlamento lo firma dandogli così forza di legge**.

Il **Parlamento può anche respingere il bilancio**.

UFFICIO EUROPEO LOTTA ANTIFRODE (olaf).

E' stato costituito con l'obiettivo di **contrastare le frodi**, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.
L'OLAF svolge **indagini amministrative** presso gli Stati membri per conto della Commissione, in collaborazione con i servizi investigativi nazionali (***autorità di polizia, giudiziarie e amministrative***).

GLI ORGANI CONSULTIVI, LA BEI E LE AGENZIE.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO. CESE.

Il CESE è un **organo consultivo** dell'Unione europea.

Istituito nel 1957, esso **fornisce consulenza qualificata** alle maggiori istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) attraverso **l'elaborazione di pareri** sulle proposte di leggi europee, e si esprime inoltre con **pareri formulati di propria iniziativa** su altre problematiche che a suo giudizio meritano una riflessione.

All'interno del Comitato sono divisi in **tre gruppi**:

1) "**Datori di lavoro",**
2) **"Lavoratori" e**
3) **"Attività diverse**" (***agricoltori, consumatori, ambientalisti, associazioni delle famiglie, ONG ecc***.).

In questo modo costituiscono un vero e proprio p**onte tra l'UE e le organizzazioni della società civile degli Stati membri.**

Il numero dei **componenti** del comitato **non può essere superiore a 350**, e la **ripartizione** tra gli Stati membri sono **stabiliti dal Consiglio** che adotta una decisione **all'unanimità** su **proposta della commissione**.

Attualmente il CESE è formato da 344 membri. Nominati ad unanimità dal Consiglio su proposta della commissione.

La consultazione del comitato può essere **obbligatoria o facoltativa**, a seconda se sia prevista o meno dai trattati ➔ ma i pareri non sono mai vincolanti.

COMITATO DELLE REGIONI.

l Comitato delle regioni è un **organo consultivo** che **dà voce agli enti regionali** e **locali** dell'Unione europea.

Il ruolo del Comitato delle regioni (CdR) è quello di fare in modo che la **legislazione dell'UE tenga conto della prospettiva locale e regionale.**
A tal fine il Comitato **pubblica relazioni** (pareri) sulle proposte della Commissione.
La Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono consultare il Comitato delle Regioni prima che l'UE prenda decisioni su ***temi di competenza delle amministrazioni locali e regionali*** (ad esempio, **in materia di occupazione, ambiente, istruzione o salute pubblica**).

Il Comitato delle regioni è costituito attualmente da **353 membri** (e altrettanti supplenti) provenienti da tutti i **28 paesi dell'UE**.

I membri e i supplenti sono **nominati dal Consiglio** su proposta dei paesi dell'UE e il loro mandato dura cinque anni.
Ogni paese sceglie i propri membri in maniera autonoma, ma le delegazioni riflettono l'equilibrio politico, geografico e regionale/locale del paese di origine.

Ogni anno si svolgono **5 sessioni plenarie**, durante le quali il CdR def**inisce le sue politiche e adotta i pareri**.

Il Comitato adotta inoltre **risoluzioni su questioni politiche di attualità**.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (GEPD)

Tale figura è stata istituita nel 2001.
Suo compito è **garantire il rispetto del diritto alla vita privata** nel **trattamento dei dati personali** da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI).

La **BEI**, è un organismo dell'Unione e una banca.

- **concede prestiti** al settore pubblico e privato per finanziare progetti d'interesse comune agli Stati membri
- **dispone di un proprio capitale** sottoscritto ab inizio dagli Stati membri e periodicamente aumentato
- la **BEI non persegue fini di lucro**

Membri **tutti gli Stati EURO**.

I Prestiti e finanziamenti devono interessare i territori europei degli Stati membri.

⇒ tuttavia, con **deroga** deliberata ad unanimità dal Consiglio dei governatori, la Banca può concedere crediti per progetti ad attuarsi anche **al di fuori dell'UE**.

La BEI è amministrata e gestita da:

1. un **Consiglio dei governatori** (ministri designati da Stati)
2. **Consiglio di amministrazione**
3. **Comitato direttivo**
4. **Comitato di verifica**

La BEI è **azionista di maggioranza** del FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI).

- Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato istituito nel 1994 **per sostenere le piccole e medie imprese**.

AGENZIE EUROPEE.

Le **Agenzie Europee** sono organismi di varia denominazione, istituite con atti di diritto derivato.
Il loro compito fondamentale è quello di **fornire informazioni** di natura tecnica agli Stati membri e alle parti private interessate.

È possibile raggruppare le agenzie e gli organismi decentrati dell'UE in 3 categorie.

(1) Agenzie e organismi decentrati

Più di **30 agenzie** sono attualmente presenti nei vari paesi dell'UE.
Queste svolgono un ruolo importante **nell'attuazione delle politiche dell'UE**, in particolare attraverso **mansioni tecniche, scientifiche, operative e/o di regolamentazione**.

(2) Agenzie e organismi di EURATOM

Si tratta di organismi costituiti per realizzare gli **obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica** (trattato EURATOM).
Gli obiettivi del trattato sono:

- **coordinare i programmi di ricerca** degli Stati membri per l'**uso pacifico dell'energia nucleare**,
- **mettere a disposizione** conoscenze, infrastrutture e finanziamenti per **lo sviluppo dell'energia nucleare**
- e assicurare un **approvvigionamento** sufficiente e sicuro di **energia atomica**.

(3) Agenzie esecutive

Sono **organizzazioni** che **svolgono determinati compiti** relativi alla *gestione di uno o più programmi comunitari*.
Queste agenzie sono operative ***per un determinato periodo di tempo*** e devono **essere ubicate in una delle sedi della Commissione europea** (**Bruxelles o Lussemburgo**).

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è un **organo indipendente** e decentrato dell'UE che **riunisce le migliori risorse in campo scientifico**, imprenditoriale ed educativo per promuovere la **capacità di innovazione dell'UE**.

I PRINCIPI DEL DIRITTO DELL'UNIONE.

Nel sistema dell'Unione non esiste una norma di contenuto analogo all'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia **che prevede l'applicazione di principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.**

Soltanto l'art. 340 TFUE si limita a rinviare ai " **principi generali comuni ai diritti degli stati membri**".

Rilevante applicazione hanno trovato, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, alcuni principi.

IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO.

Il principale profilo riguarda la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, nel senso che la **normativa comunitaria deve essere chiara** e la sua **applicazione prevedibile** per coloro che vi sono sottoposti, in modo che possano agire in modo adeguato.

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Tale principio permette di stabilire **quando l'UE può legiferare** e contribuisce a che le decisioni siano prese al **livello più vicino possibile ai cittadini**.

Il principio di sussidiarietà è sancito dall'articolo 5 del trattato UE.
Esso figura accanto a due altri principi, anch'essi ritenuti fondamentali per il processo decisionale europeo: il **principio di attribuzione** e di **proporzionalità**.

IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE.

Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea –TUE), il principio di attribuzione si inserisce a fianco dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Secondo tale principio, l'Unione **europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze** che le sono attribuite dagli Stati membri nei determinati settori.

Sono previste **tre categorie di competenze** diverse:

1. le **competenze esclusive**: previste in virtù dell'articolo 3 del TFUE. **Solo l'Unione è autorizzata a legiferare in questi settori.**
 Materie : + Unione doganale + regole per la concorrenza funzionamento mercato interno + politiche monetarie + competenza per accordi internazionali +

2. Le **competenze condivise**: previste dall'articolo 4 del TFUE. In questi settori**, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare**. Essi possono esercitare la loro competenza nel caso in cui l'Unione non abbia esercitato la sua o rinunci ad esercitarla. Gli Stati membri possono

inoltre chiedere alla Commissione di **abrogare un atto legislativo** adottato in uno di questi settori condivisi al fine di garantire meglio il rispetto dei **principi** di ***sussidiarietà e di proporzionalità***.

Materie : + Mercato interno + politica sociale + Agricoltura e Pesca + Ambiente + Trasporti + Energia +

3. **Competenze complementari**: i settori in cui gli **Stati membri rimangono competenti** ma nei quali l'**Unione** può completare la loro azione conducendo **azioni di sostegno o di coordinamento**.

 Materie : + Cultura + Turismo + istruzione + Sport + cooperazione amm.va

Tali **competenze possono essere estese** attraverso l'applicazione della **clausola di flessibilità**.

- Tale estensione permette di **dare ulteriori poteri all'Unione** qualora non siano stati previsti dai trattati.

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

Il principio di proporzionalità **consente di verificare la legittimità di un atto che imponga un obbligo** o una sanzione.

Spetta al giudice verificare se i mezzi prefigurati per raggiungere lo scopo dell'atto siano idonei e ***non eccedano*** quanto è necessario per raggiungerlo.

In altre parole ➔ il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita.

IL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE.

In giurisprudenza ricorre più volte il principio della **leale cooperazione**.
Esso è identificato con l'**obbligo** generale degli **Stati membri** di assicurare:

- **l'esecuzione delle prescrizioni** sancite dal diritto comunitario,
- **facilitare l'assolvimento dei compiti** della Comunità
- e **astenersi** dal porre in essere misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.

Il principio sancisce anche **un dovere di leale cooperazione reciproca** (aiuti, agricoltura), sia per la soluzione di problemi specifici, sia come connotazione dei rapporti tra istituzioni e Stati membri.

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Il trattato di Lisbona erige il principio della parità tra donne e uomini a valore comune dell'Unione europea.
L'Unione promuove l'uguaglianza e lotta contro le disparità nel quadro delle azioni che mette in atto.

FONTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Le fonti del diritto dell'Unione europea (UE) sono di tre tipi:

1) le **fonti primarie**,
2) le **fonti derivate**
3) e le **fonti complementari**.

(3) Le fonti di diritto complementare

Oltre alla **giurisprudenza della Corte di giustizia**, le fonti di diritto complementare comprendono il **diritto internazionale** e i **principi generali del diritto**.
Tali fonti hanno permesso alla **Corte di colmare i vuoti** lasciati dal diritto primario o derivato.

Nell'elaborare la sua giurisprudenza la **Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale,** cui fa riferimento tramite **rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi**.

I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati.

(1) LE FONTI PRIMARIE DELL'ORDINAMENTO DELL'U.E..

Il diritto primario, denominato anche fonte primaria o diritto originario, costituisce il **diritto supremo dell'Unione europea**.

La **Corte di giustizia fa rispettare questa supremazia** attraverso varie forme di ricorso:

- come il **ricorso per annullamento** (*presentato qualora si ritenga che il diritto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell'UE*)
- nonché la richiesta di **pronuncia in via pregiudiziale** (*quando i tribunali nazionali chiedono alla Corte di giustizia di interpretare un determinato punto del diritto dell'UE*)

Sostanzialmente il diritto primario **è costituito dai trattati dell'Unione europea**.

Questi trattati enunciano le **regole** formali e sostanziali le quali definiscono il quadro al cui interno le istituzioni pongono in essere le varie **politiche delle istituzioni europee**.
I trattati stabiliscono altresì la **ripartizione delle competenze fra l'Unione** e i **suoi Stati membri**, nonché i poteri delle istituzioni.
Inoltre definiscono la sfera d'applicazione delle politiche e strutturano **l'intervento delle istituzioni**.

Il diritto primario è composto da tutti i trattati istitutivi dell'UE, modificati e adattati da vari trattati e atti,ovvero:

1) dai **trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione**;
2) dai **trattati modificativi dell'UE**;
3) dai **protocolli allegati a detti trattati**;
4) dai **trattati complementari** che apportano modifiche settoriali ai trattati istitutivi;
5) dai **trattati di adesione** attraverso i quali nuovi paesi aderiscono all'UE.

I trattati "fondatori" che **istituiscono le Comunità europee** sono:

1) **il trattato di Parigi**, firmato il 18 aprile 1951;
2) **i trattati di Roma** (trattato **Euratom** e trattato che istituisce la **Comunità economica europea)**, firmati il 25 marzo 1957;
3) **il trattato di Maastricht sull'Unione europea**, firmato il 7 febbraio 1992;

I trattati modificativi sono:

1) **l'Atto unico europeo** (17 e 28 febbraio 1986);
2) **il trattato di Amsterdam** (2 ottobre 1997);
3) **il trattato di Nizza** (26 febbraio 2001).

4) **Il trattato di Lisbona** (13 dicembre 2007) **entrato in vigore dal 1° dicembre 2009**.

I trattati complementari, che apportano modifiche settoriali ai trattati istitutivi sono:

1) il trattato di "fusione degli esecutivi" (8 aprile 1965);
2) il trattato che modifica talune disposizioni di bilancio dei trattati comunitari (22 aprile 1970);
3) il trattato di Bruxelles che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati comunitari e istituisce una Corte dei conti (22 luglio 1975);
4) **l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento a suffragio universale** diretto (20 settembre 1976).

Campo d'applicazione del diritto primario

Per quanto attiene all'area geografica di applicazione del diritto primario, esso si applica :

- ai **territori metropolitani degli Stati membri** e
- a **determinate isole e territori d'oltremare** come Madera, le isole Canarie e i dipartimenti francesi d'oltremare.

→ Esso si applica anche ai territori le cui **relazioni esterne sono affidate a uno Stato membro** (come Gibilterra e le isole Aaland).

Quanto all'applicazione temporale del diritto primario, essa decorre dall'**entrata in vigore del trattato**, fatti salvi i periodi transitori per determinate materie.

Per quel che riguarda la durata di applicazione, i testi che rientrano nella sfera del diritto primario di massima hanno una **durata illimitata**.

Regime giuridico del diritto primario

Per quel che riguarda gli **impegni conclusi dagli Stati membri tra loro**, se sono:

→ **anteriori al trattato di Roma,** ➔ di massima **cessano di essere applicabili**.
Fanno eccezione determinate associazioni regionali tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, autorizzate espressamente dall'articolo 350 del TFUE;

→ quelli **posteriori al trattato di Roma** ➔ sono soggetti all'obbligo generale del principio di lealtà sancito dall'articolo 4 del TUE.
In virtù di tale articolo, gli Stati si **astengono dal prendere qualsiasi provvedimento che possa mettere in pericolo la realizzazione delle finalità del trattato TUE.**

Quanto agli **impegni conclusi dagli Stati membri con paesi terzi,** se sono:

→ per **quelli anteriori al trattato di Roma**, i di**ritti dei terzi sono salvaguardati a norma dell'articolo 307 TCE e della giurisprudenza della Corte di giustizia**

→ per **quelli posteriori al trattato di Roma**, **sono riconosciuti come validi**, tranne se lo Stato travalica le proprie competenze (se l'UE dispone di una competenza che uno Stato non abbia rispettato) e qualora l'accordo violi l'obbligo generale del **principio di lealtà**.

La Corte di giustizia dell'UE ha la facoltà di **interpretare i trattati**. Essa non opera invece un controllo di validità, la quale è determinata dal diritto internazionale.

In determinate circostanze, la Corte di giustizia dell'UE ammette che le disposizioni del diritto primario possano essere invocate **dinanzi a essa dai privati**. Le disposizioni devono avere effetto diretto e il loro contenuto deve essere chiaro, preciso e non soggetto a condizioni.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

I trattati istitutivi delle Comunità europee del 1957 **non contenevano alcuna norma relativa alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.**

- il **trattato CE** recava la previsione **solo di alcuni dei diritti fondamentali** ➔ libertà di circolazione merci e delle persone – divieto di non discriminazione in base alla nazionalità e al sesso

Al momento della costituzione CEE, La Francia, non aveva ratificato la CEDU (**Convenzione europea** per la salvaguardia dei **diritti dell'uomo**), e q**uindi sarebbe stato difficile ottenere un suo consenso** riguardo all'inserimento nel trattato di norme a tutela delle libertà fondamentali.

Tuttavia, in una lunga serie di sentenze, **la Corte di Giustizia** ha elaborato il principio secondo il quale i **diritti fondamentali dell'uomo** devono essere **tutelati come parte integrante dei principi** generali dell'ordinamento comunitario.

Con il **trattato di Lisbona**, è stato sancito un passo decisivo nella tutela dei diritti fondamentali dell'uomo: ➔ ex art**. 6 TUE , l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre del 2000**, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Tuttavia le disposizioni della Carta ***non si applicano a Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca:***

- in un protocollo allegato ai trattati si prevede che la **Corte di Giustizia europea non può agire contro tali Stati** per normative contrarie ai principi indicati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

L'art. 6 TUE, opera un ulteriore richiamo **all'adesione CEDU**, che entrerà in vigore **solo con l'approvazione degli Stati membri.**

PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEI TRATTATI.

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona esisteva un**a sola procedura di revisione dei trattati** che prevedeva la **convocazione obbligatoria di una Conferenza intergovernativa (CIG**).

Il trattato di Lisbona **crea soprattutto due tipi di procedura semplificata** per facilitare la revisione di determinate disposizioni dei trattati.

La facilitazione della revisione dei trattati deve tuttavia essere relativizzata mantenendo come **regola di voto quella dell'unanimità**.

Ne consegue che, a prescindere dalla procedura avviata, **gli Stati membri devono adottare la revisione delle disposizioni interessate all'unanimità.**

PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA.

La **procedura di revisione ordinaria** riguarda le modifiche più importanti apportate ai trattati, quali l'aumento o la riduzione delle competenze dell'UE.
Essa implica in particolare **la convocazione di una CIG (conferenza intergovernativa)** che adotterà i progetti di revisione per consenso.
Le modifiche apportate ai trattati **entreranno in vigore soltanto** dopo essere state **ratificate** da tutti gli Stati membri.

Se entro 2 anni dalla firma del trattato di modifica, i 4/5 degli Stati hanno ratificato il trattato, la **questione è sottoposta al Consiglio europeo**.

PROCEDURA DI REVISIONE SEMPLIFICATA.

Due procedure.

1. **Il Consiglio europeo**, su proposta del governo di qualsiasi Stato membro, **all'unanimità** può modificare in tutto o in parte le **disposizione della parte TERZA del TFUE**:
 ⇒ Cioè relativo alle **politiche e alle azioni interne dell'Unione**.

La decisione di modifica è **adottata all'unanimità** dal Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, della Commissione e della BCE (nel caso di modifica nel settore monetario)..

La modifica al trattato entrerà in vigore **solo dopo l'approvazione** degli **Stati membri**.

La **procedura semplificata non può applicarsi** sulla revisione **dell'estensione delle competenze** attribuite all'Unione.

2. **detta Clausola PASSERELLA**

se è previsto dal TUE o dal TFUE che il consiglio deliberi ad unanimità su uno specifico settore o materia, **il Consiglio europeo può consentire con una decisione di deliberare a maggioranza qualificata.**

(2) LE FONTI DERIVATE.

Il diritto derivato è composto dagli **atti unilaterali** e dagli **atti convenzionali**.

Gli **atti unilaterali** possono essere classificati in due categorie:

1) gli atti menzionati all'articolo **288** del trattato che sul funzionamento dell'UE, ossia il **regolamento, la direttiva, la decisione, i pareri e le raccomandazioni**;
2) gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, ossia i cosiddetti ***atti atipici***, come l**e comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.**

Gli **atti convenzionali** comprendono:

1) gli **accordi internazionali** tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
2) gli **accordi tra Stati membri**;
3) gli **accordi interistituzionali**, ossia tra le istituzioni dell'UE.

Tra il diritto derivato, distinguiamo gli **atti legislativi** e gli **atti non legislativi**.

Atti legislativi ➔ quelli adottati mediante una procedura legislativa ordinaria o speciale.
2 procedure di adozione:
1) Proposta della commissione + adozione congiunta tra Parlamento e Consiglio (dei ministri).
2) Parlamento con partecipazione del Consiglio O Consiglio con partecipazione del Parlamento.

Gli atti legislativi assumono la forma di REGOLAMENTI DIRETTIVE e DECISIONI.

Atti non legislativi ➔ quelli la cui adozione non è retta da procedure legislative.
Gli atti non legislativi hanno generalmente lo scopo di attuare gli atti legislativi.
E' il caso, nell'ambito di politica estera e sicurezza comune, negli atti adottati dal Consiglio europeo.
⇨Le decisioni sulla politica estera e di difesa comune **non passano per il Parlamento Europeo**. ⇦
Tali decisioni sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'Unione all'unanimità.

⇨Il membro del Consiglio che non condivida **l'azione può astenersi** con decisione motivata, senza⇦ quindi obbligarsi ad applicare la decisione, **ma senza impedire l'azione degli altri**.

2a) GLI ATTI UNILATERALI.

Gli **atti unilaterali** previsti nella nomenclatura dell'articolo 288 del TFUE sono:

1. **il regolamento;**
2. **la direttiva;**
3. **la decisione;**
4. **i pareri e le raccomandazioni.**

REGOLAMENTO.

Il regolamento fa parte del diritto derivato unilaterale, ossia è ascrivibile esclusivamente alla volontà dell'autorità dell'Unione europea.

Il regolamento **ha portata generale**.
Esso **è obbligatorio in tutti i suoi elementi** ed è **direttamente applicabile** in ciascuno degli Stati membri.

Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili bensì a **categorie astratte di persone** e in questo si differenzia dalla decisione.

⇒ **La Corte di giustizia precisa** che il regolamento concerne categorie generali di persone, **ma può essere limitato a cerchie di categorie di persone**.

Il regolamento è **obbligatorio in tutti i suoi elementi** e non può pertanto essere applicato in modo incompleto, selettivo o parziale.
Si tratta di un **atto giuridico vincolante** per:

1. le **istituzioni**;
2. gli **Stati membri**;
3. i **singoli individui**.

Il regolamento è direttamente **applicabile in tutti gli Stati membri**

Questo significa che esso:

- □ **non è soggetto a misure di recepimento** nel diritto nazionale;

- □ **conferisce dei diritti e dei doveri** indipendentemente da una misura nazionale di attuazione.
- □ può essere utilizzato come **riferimento dai singoli individui** nelle loro relazioni con altri singoli individui, con le istituzioni o con le autorità europee.

È applicabile in tutti gli Stati membri a partire dalla sua entrata in vigore, ossia venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I suoi effetti giuridici prevalgono su tutte le legislazioni nazionali in maniera simultanea, automatica e uniforme.

DIRETTIVA.

La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa i**ntroduce un obbligo in termini di risultato finale**, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo.

Una volta adottata a livello europeo, la direttiva deve poi essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto interno.
Un atto obbligatorio di portata generale.

Come il regolamento e la decisione, **essa è vincolante per gli Stati membri**, che ne sono i destinatari.
Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e quindi **non può essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale.**

La direttiva **si distingue** tuttavia **dalla decisione e dal regolamento**.

Contrariamente al regolamento, che si applica nel diritto interno degli Stati membri direttamente dopo la sua entrata in vigore, **la direttiva deve prima essere recepita dagli Stati membri**.

La direttiva i**ntroduce un obbligo in termini di risultato** agli Stati membri, che possono liberamente le forme e i mezzi per applicare la direttiva

La direttiva inoltre **si distingue dalla decisione** perché il suo testo ha una **portata generale** destinata a tutti gli Stati membri.

La direttiva entra in vigore **dopo essere stata notificata agli Stati membri** o dopo essere stata **pubblicata nella Gazzetta ufficiale**.

E' un atto giuridico che deve essere recepito

Soluzioni per lottare contro il recepimento incompleto delle direttive

In linea di principio, la direttiva **deve essere recepita entro un termine** (da 6 mesi a 2 anni). Scaduto tale termine:

- □ la **Commissione può chiedere alla Corte di giustizia di condannare gli Stati membri**
- □ **la Corte di giustizia** ha accettato inoltre di concedere ai singoli cittadini, in determinate circostanze, la possibilità di ottenere un risarcimento **dei danni causati dal recepimento incompleto o in ritardo di una direttiva *(sentenza Francovitch e Bonifaci del 19 novembre 1991*)**;

- □ **La Corte di giustizia ritiene che la direttiva abbia effetto diretto** (ovverosia che **i singoli** cittadini **possano invocarla davanti al giudice**).
- □ Allo scadere del termine di recepimento, **la direttiva ha un effetto diretto verticale**. Ciò significa che i singoli **cittadini** possono invocarla davanti al giudice **contro gli Stati membri**. La direttiva non ha invece un effetto diretto orizzontale (i singoli cittadini **non** possono invocare il testo davanti al giudice **contro altri singoli cittadini**).

DECISIONE.

La decisione è un atto obbligatorio che può essere di **portata generale o indirizzata a un destinatario preciso.**

Essa può essere adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi.

A seconda del caso, la decisione **può essere rivolta a uno o più destinatari;** essa **può anche non avere alcun destinatario**.
La DECISIONE e' un **atto obbligatorio in tutti i suoi elementi.**

La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Essa non può quindi essere applicata in maniera incompleta, selettiva o parziale.

La decisione è **adottata in seguito ad una procedura legislativa**.

Essa è quindi un atto legislativo adottato dal Consiglio e dal Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria o una procedura legislativa speciale.

Per contro, la decisione **è un atto non legislativo qualora sia adottata unilateralmente da una delle istituzioni europee**.
La decisione rinvia allora a una norma stabilita dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione in casi specifici che non rientrano nella competenza del legislatore.

Decisione con destinatario

La decisione può essere rivolta **a uno o più destinatari**.
Essa ha allora una portata strettamente individuale ed è vincolante soltanto per i suoi destinatari.

I destinatari di una decisione possono essere gli Stati membri o dei privati cittadini.

Per entrare in vigore, la decisione dev'essere **notificata all'interessato**.

- In linea di massima, la procedura consiste nell'invio di una **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno.
- La decisione può essere anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale, **ma la pubblicazione non esenta dall'obbligo di notifica**, unica possibilità per renderla vincolante per il destinatario.

Decisione senza destinatario

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la decisione non designa più necessariamente un destinatario. La decisione ha quindi acquisito **una definizione più ampia** ed è soprattutto divenuta lo strumento di base nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Il **Consiglio e il Consiglio europeo** possono adottare decisioni che riguardano:

1. gli **interessi e gli obiettivi** strategici dell'Unione;
2. le **azioni dell'Unione a livello internazionale**;
3. le posizioni da assumere dall'Unione riguardo alle **problematiche internazionali**;
4. le **modalità di attuazione delle azioni** e posizioni dell'Unione.

PARERI E RACCOMANDAZIONI.

- **Non hanno efficacia vincolante**.
- **Non sono sottoposti ad alcuna forma particolare** (Tranne quando previsto dai trattati)
- Possono avere come **destinatari** gli **Stati membri** oppure **altre istituzioni**.

Il potere di **adottare raccomandazioni spetta al CONSIGLIO** (Dei ministri).

- la Commissione e la BCE possono adottarle solo nei casi previsti dai trattati

Il potere generale di **emettere pareri**, spetta al **PARLAMENTO EUROPEO**.

- anche le altre istituzioni possono emetterli, ma solo quando previsto dai trattati.

La **raccomandazione** ➔ ha lo scopo di **sollecitare il destinatario** a **tenere un determinato comportamento.**

Il **parere** ➔ tende a fissare il **punto di vista** della istituzione che lo emette.

La Corte di Giustizia ha posto in evidenza che **le Raccomandazioni non sono prive di effetti** giuridici.
Infatti ➔ il **giudice nazionale, deve tenerne conto** nell'interpretazione degli atti vincolanti comunitari.

2b) ATTI CONVENZIONALI.

Gli atti convenzionali costituiscono, con gli atti unilaterali, gli a**tti di diritto derivato dell'Unione europea** (UE).
Essi generano diritti e obblighi.
Sono il frutto di un **accordo di volontà** concluso tra le **istituzioni europee o tra queste e un terzo**.
Contrariamente agli atti unilaterali, gli atti convenzionali **non risultano da una procedura legislativa o dalla sola volontà di un'istituzione.**

Inoltre, i **trattati istitutivi dell'UE** prevedono due grandi tipi di atti convenzionali:

1. **gli accordi internazionali;**
2. **gli accordi interistituzionali.**

1. **Gli accordi internazionali** sono gli accordi conclusi tra l'UE da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza dall'altra.
Hanno un valore superiore agli atti unilaterali di diritto derivato che devono quindi essere conformi ad essi.

2**. Gli accordi interistituzionali** sono conclusi **tra le istituzioni europee**. Il loro fine è di ***organizzare e facilitare la cooperazione tra le istituzioni***, in particolare la Commissione, il Parlamento e il Consiglio.

Questo tipo di accordo **fa parte della pratica istituzionale**, ma è stato accolto nei trattati istitutivi dell'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

⇒ Gli accordi interistituzionali possono ad esempio assumere la forma di codici di condotta, linee direttrici o dichiarazioni.

PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI.

RIPARTIZIONE COMPITI TRA LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE.

Commissione ➔ funzione d'iniziativa legislativa
Consiglio ➔ è l'istituzione decisionale dell'Unione, a cui spetta il compito di adottare l'atto da solo o in posizione di parità col Parlamento.
Parlamento ➔ Legifera insieme al Consiglio oppure emana pareri vincolanti e non.
Altri organi ➔ possono partecipare attraverso l'emanazione di pareri (comitato delle regioni)

INIZIATIVA LEGISLATIVA.

Spetta alla Commissione il **potere di proporre l'adozione di atti dell'Unione**.

Prima di proporre nuove iniziative, **la Commissione si accerta delle possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali.**
A tal fine stila degli studi che evidenzino i **vantaggi e gli svantaggi** delle possibili alternative.

La **Commissione consulta** inoltre **le parti interessate**.
Gruppi di esperti danno indicazioni sugli aspetti tecnici.

La Commissione europea **elabora proposte legislative**:

- di propria iniziativa o
- su richiesta di altre istituzioni o paesi dell'UE,
- oppure facendo seguito a un'iniziativa dei cittadini (richiesta formulata da 1 mln d cittadini)

La proposta definitiva è trasmessa contemporaneamente al **Parlamento europeo**, al **Consiglio** e ai **parlamenti nazionali** e, in alcuni casi, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

⇒ **ciascun parlamento nazionale** può, entro un termine di otto settimane, inviare un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto di atto legislativo non sia conforme al principio di sussidiarietà, se ritengono quindi, che sarebbe meglio affrontare una questione a livello nazionale piuttosto che europeo.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA.

(art. 289 TFUE) :
La **procedura legislativa ordinaria** consiste nell'adozione congiunta di un ***regolamento***, di una ***direttiva*** o di una ***decisione*** da parte del Parlamento e del Consiglio su proposta della Commissione.

Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento,direttiva o decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o viceversa, costituisce una **procedura legislativa speciale**.

Gli atti adottati mediante la procedura legislativa **sono atti legislativi**.

LE QUATTRO FASI DELLA PROCEDURA ORDINARIA.

PRIMA FASE (o fase della prima lettura):

a. La **commissione presenta una proposta** congiuntamente al **Consiglio e al Parlamento**.
b. Il **Parlamento formula la sua posizione**, nella quale può proporre o meno emendamenti, e **la invia al Consiglio**
c. Se il consiglio **accetta gli emendamenti proposti** o se non vi sono emendamenti, l'atto **viene adottato**
d. Se il **Consiglio non approva** la posizione del Parlamento europeo, adotta la sua posizione in PRIMA LETTURA e la **trasmette al parlamento europeo**.

SECONDA FASE (o fase della seconda lettura).

Entro 3 mesi il Parlamento deve prendere una posizione..

a. **Se non si pronuncia** o **approva** la posizione in prima lettura del Consiglio, l'atto è **approvato**
b. **Se respinge** la posizione del Consiglio a maggioranza dei membri che lo compongono ➔ **l'atto non è adottato**
c. **Se propone emendamenti** alla posizione del Consiglio in prima lettura, il testo emendato **è comunicato al Consiglio** e alla **Commissione**, che formula un parere su tali emendamenti.

Entro 3 mesi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può:

a. **approvare tutti gli emendamenti** e l'atto in questione si considera **adottato**
 a. Il consiglio deve deliberare ***all'unanimità*** sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo
b. **non approvare** gli emendamenti del Parlamento.

Se il Consiglio non approva ➔ il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, **convoca** entro 6 settimane il **Comitato di conciliazione**.

TERZA FASE (o fase della conciliazione)

a. Il **comitato di conciliazione**, composto dai rappresentanti dei membri del Consiglio e dei membri del Parlamento europeo, hanno il compito di giungere ad un **accordo su un progetto comune " testo compromesso".**
b. L'accordo si deve a raggiungere con la **maggioranza qualificata** dei membri **rappresentanti del Consiglio** e quelli del **Parlamento**.
c. L'accordo deve formalizzarsi **entro 6 settimane dalla convocazione** del Comitato di conciliazione.

(6 settimane è il termine entro cui deve essere convocato, e altre 6 settimane è il termine entro cui si deve raggiungere l'accordo.

QUARTA FASE (o fase della terza lettura)

Entro 6 settimane il comitato di conciliazione deve approvare un progetto comune.

- Altrimenti =➔ la **procedura si conclude** e l'atto si considera non adottato**.**

A seguito dell'approvazione del progetto condiviso, Parlamento e Consiglio hanno a disposizione un ulteriore termine di 6 settimane per approvare l'atto.

- Il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi
- Il Consiglio a maggioranza qualificata

LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI.

- I **Trattati non contengono un'analitica descrizione** della procedura legislativa speciale.
- L'art. 289 TFUE, fa riferimento alla procedura speciale, precisando che l'atto viene adottato da parte del Parlamento europeo **con la partecipazione del Consiglio** o viceversa.
- Si applicherà la procedura speciale, tutte le volte in cui lo **prevedono i Trattati**.
- Il **parere è obbligatorio ma non vincolante**. Si può disattendere.

TUTELA GIURISDIZIONALE.

La Tutela giurisdizionale comprende

1) **i ricorsi diretti** ➔ si caratterizzano per **l'azione diretta dei soggetti interessati davanti alla CGE**. -> **Ricorso** per ***inadempimento***, per ***annullamento***, per ***carenza***, in materia di ***responsabilità extracontrattuale***, di ***controversie*** tra Unione e i suoi agenti, o quelli attivati in virtù di ***clausola compromissoria***
2) i ricorsi indiretti ➔ proposti dinnanzi ai giudici nazionali e successivamente portati all'esame della CGE, nel procedimento di rinvio pregiudiziale.

IL RICORSO PER INADEMPIMENTO.

Giurisdizione avente ad oggetto il comportamento degli Stati

Il ricorso per inadempimento viene esperito dinnanzi alla CGE sulla **violazione** degli **obblighi** degli **Stati membri**, derivanti da ***trattati*** e dagli atti ***vincolanti*** delle istituzioni.

La procedura è promossa dalla **Commissione** , nell'esercizio del suo compito di vigilanza, o da uno **Stato membro**,

PROCEDURA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE.

La disposizione comprende 2 fasi:

1) la **fase precontenziosa**, ➔ che si instaura dinnanzi alla commissione
2) la **fase contenziosa** ➔ innanzi alla CGE.

La fase precontenziosa è caratterizzata dalla **lettera di messa in mora** e dal **parere motivato**.

(1) Con la **lettera di messa in mora**, la Commissione mette in evidenza la **violazione** commessa dallo Stato e **fissa** per quest'ultimo una **scadenza** entro la quale deve **presentare** le sue **osservazioni** in proposito.

- Nel silenzio del TFUE,la **CGE** ha precisato che la formalità della ***lettera di messa in mora***, costituisce una **premessa fondamentale ai fini della regolare procedura**.

(2) Dopo la lettera di messa in mora, ricevute le osservazioni, o in assenza di queste, la **Commissione indirizza allo Stato un <u>parere motivato</u>** (Previsto ***ex*** art. ***258 TFUE***) .

- la **motivazione del parere è obbligatoria**, per spiegare allo Stato, i motivi di fatto e di diritto che hanno spinto la Commissione ad avviare la procedura in esame.

(3) Se lo Stato non si è conformato al parere motivato, **può essere avviata la fase contenziosa**.

- <u>non è obbligatoria avviarla</u>.
- **Non** si accetterebbe un **ricorso in carenza** se la Commissione non decidesse di procedere dinnanzi alla CGE

PROCEDURA PROMOSSA DA UNO STATO MEMBRO.
Il **ricorso per inadempimento** può essere promosso anche **<u>da qualsiasi Stato membro</u>**, qualora reputi che un altro Stato abbia violato gli obblighi derivanti dal trattato.

Lo Stato **deve rivolgersi prima alla Commissione**, esponendo a questa le motivazioni.
La commissione ha il compito di **<u>far conciliare</u>** le posizioni contrastanti degli Stati, e di porre questi in condizione di ***presentare osservazioni scritte o orali***.

Al termine della fase di "conciliazione", la **commissione emette un parere**, simile a quello previsto dal 258 TFUE.

La commissione può assumere **3 diverse posizioni** :

1) **Può non reputare fondate le motivazioni dello Stato**
2) Può appoggiare la **tesi** dello **Stato imputato** di inadempimento

In questi 2 casi, **è sempre possibile il ricorso alla Corte**. Il parere contiene solo un'opinione della Commissione.

3) **può condividere la tesi dello Stato che ha presentato ricorso**

in tale caso, il giudizio della commissione avrà **natura identica** a quella del **parere ex art. 258** TFUE, e il ricorso avrà luogo **solo se lo Stato non si sia conformato** (al parere).

4) la Commissione può **non formulare alcun parere** entro 3 mesi dalla domanda.

Non pregiudica la proposizione del ricorso alla CGE.

EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE.
Se la Corte costata che lo Stato ha violato gli obblighi derivanti dai Trattati, emana **sentenza di mero accertamento** dell'esistenza o meno delle violazioni.

Tale sentenza obbliga lo Stato a garantire l'effettiva **riparazione dell'illecito**, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare.

- non può indicare pertanto, le misure necessarie a far cessare l'inadempimento.

Qualora **lo Stato non si conforma a tale obbligo,** è possibile **l'instaurazione di un *nuovo* giudizio** per far constatare una nuova violazione del trattato.
In tal caso, la Corte può comminare allo Stato il **pagamento di una somma forfetaria**.

IL RICORSO DI ANNULLAMENTO e IL RICORSO PER CARENZA.

Giurisdizione avente ad oggetto il comportamento delle istituzioni

Si tratta della giurisdizione contenziosa della Corte, sui **comportamenti delle istituzioni** dell'Unione, nella emanazione di atti vincolati.

Tale comportamento rileva:

sia sotto il **profilo attivo**, e quindi concretarsi **nell'emanazione di atti illegittimi** ➔ è possibile avviare un **ricorso di annullamento**.

Sia sotto il **profilo passivo**, che si traduce **nell'astensione di atti dovuti** ➔ è possibile avviare un **ricorso per carenza**.

RICORSO PER ANNULLAMENTO
La Corte esercita il controllo di legittimità sugli **atti legislativi delle istituzioni dell'Unione**.
Atti impugnabili ➔ solo **quelli che hanno effetti vincolanti**.

Legittimati al ricorso per annullamento :

1) **Istituzioni dell'UE**
2) Gli **stati membri** , che sono definiti ***ricorrenti privilegiati***, i quali non devono dimostrare che un atto illegittimo li tocchi direttamente per potere adire la Corte, ma possono agire in qualunque situazione
3) Le **persone fisiche e giuridiche**, definiti ***ricorrenti non privilegiati*** ➔ i quali devono dimostrare che l'illegittimità dell'atto riguardi la loro posizione.

Il ricorso è sottoposto al termine di decadenza di **2 mesi** dalla pubblicazione o dalla notificazione dell'atto.

I **Vizi degli atti** dell'Unione sono espressamente previsti dal TFUE:
1) Incompetenza
2) Violazione delle forme sostanziali ➔ es. Il consiglio non chiede il parere del Parlamento che era obbligatorio
3) Sviamento di potere ➔ ossia **l'esercizio di un potere per un fine diverso** da quello per il quale tale facoltà era stato conferito.

La Corte **può sospendere in via cautelare l'atto impugnato**.

Dichiarata l'illegittimità ➔ **la Corte può annullare l'atto** con effetti erga omnes.

Anche in questo caso, si tratta di un **giudizio di accertamento dell'illegittimità** e non di condanna dell'istituzione, la quale **è obbligata a prendere provvedimenti** per l'esecuzione della sentenza.

RICORSO PER CARENZA.
Consiste nella constatazione della CGE della **omissione di atti dovuti** da parte delle istituzioni.

Legittimati a ricorrere:

1) **Stati membri**
2) **Istituzioni** diverse da quella imputata di carenza (ricorrenti privilegiati)
3) **Persone fisiche e giuridiche**, se l'atto riguarda direttamente e se non si tratta di raccomandazioni o pareri.

Prima di adire la Corte , occorre che **l'istituzione venga messa in mora** e che per **2 mesi** non abbia preso posizione.
Entro i 2 mesi successivi, **il ricorrente può rivolgersi alla Corte**.

Se la **Corte dichiara che l'astensione è contraria al Trattato**, l'istituzione ha l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza.

Contro l'inosservanza di questa sentenza, potrà esperirsi un **nuovo ricorso**.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE.

La Corte è competente a conoscere delle controversie relative al **risarcimento dei danni**, cioè quelli **causati dalle istituzioni** o dagli agenti dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni.

La CGE deve applicare la **legislazione degli Stati membri**.
Il richiamo a tale legislazione non viene fatto nella sua interezza, ma solo **in relazione ai principi comuni ai vari Stati in materia di responsabilità extracontrattuale**.

Il **termine per proporre azione di responsabilità** extracontrattuale **è di 5 anni** dal verificarsi del fatto dannoso, ex art. 43 Statuto CGE.

RESIDUE COMPETENZE DELLA CGE in materia contenziosa.

Controversie tra Stati membri.
la CGE è competente a risolvere **qualsiasi controversia tra Stati membri** qualora tale controversia venga sottoposta con un "**compromesso**".

- nel diritto internazionale, il termine compromesso, indica **l'accordo** in base al quale le parti, successivamente all'insorgere della controversia, **designano la o le persone chiamate a svolgere la questione di arbitro.**
- Il compromesso deve essere **redatto per iscritto**

La competenza CGE deve essere **in connessione col trattato** e **solo stati membri**.
~~**Controversie tra L'unione e i suoi agenti**~~.
Riguarda i **rapporti di servizio** tra le istituzioni ed i funzionari dell'Unione.
Competenza esclusiva CGE.

Controversie relative alla BEI.
Competenza obbligatoria ed esclusiva.

Controversie relative alle sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'UE.
Nei **regolamenti di attuazione** di alcune disposizioni di trattati, le istituzioni possono prevedere specifiche **sanzioni** a carico dei privati, di solito **irrogate dalla Commissione.**

Avverso tali sanzioni, **è possibile ricorrere alla CGE**.

Competenza a giudicare in virtù di una clausola compromissoria.
CGE competente a giudicare, **se è presente una clausola compromissoria** (redatta per iscritto) in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE.

Alla CGE spetta la **competenza esclusiva** a titolo pregiudiziale sulla **interpretazione dei trattati** e **sulla validità** e **l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni**.
Scopo ➔ assicurare **l'uniforme interpretazione** del diritto dell'Unione per una sua corretta ed uniforme applicazione.

Il **rinvio pregiudiziale** può riguardare:

1) la **corretta interpretazione** da attribuire a disposizioni dei **trattati** o ad atti di diritto derivato
2) la **validità di un atto** derivato.

Se viene **sollevata** dinnanzi **al giudice di uno Stato** membro, una **questione di interpretazione** e **validità di atti comunitari**, questi, può **domandare alla CGE** di **pronunciarsi sulla questione**.

- valutazione del giudice è **discrezionale**
- richiesta di adire la Corte fatta dal **PM, dalle parti o ex officio** .

L'iniziativa del giudice **è facoltativa** se è giudice di primo o secondo grado.
È **obbligatoria** se è ***giudice di ultima istanza*** (in Italia Corte di Cassazione).

Tuttavia, alcune sentenze della CGE, hanno attribuito dei **margini di discrezionalità** al giudice di ultima istanza:

1) quando **un'identica questione** sia stata **oggetto di pronuncia** della CGE
2) quando **le norme hanno un senso chiaro ed univoco** (***teoria dell'atto chiaro***)

EFFETTI DELLE SENTENZE.

- la **sentenza interpretativa** vincola il giudice nazionale che dovrà **disapplicare la norma nazionale** confliggente con la norma dell'UE
- tale valore vincolante **si applica anche ai giudici di grado successivo**
- la **sentenza interpretativa ha efficacia ex tunc**.
- La sentenza avrà efficacia anche al di fuori del contesto che l'ha provocata. **Sarà vincolante anche nei confronti di altri giudici.**

Una sentenza di invalidità della legge nazionale, non annulla l'atto. Solo l'ordinamento nazionale è competente a procedere al suo annullamento.
La Corte esercita anche una funzione consultiva.
ES. le istituzioni dell'Unione (Parlamento-Commissione-Cosiglio) o uno Stato membro, possono chiedere il parere della Corte circa la compatibilità di un accordo con le disposizioni dei trattati.

- se la Corte esprime parere negativo ➔ l'accordo può entrare in vigore solo con modifica dello stesso o in caso di revisione dei trattati.

RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI.

1. L'ADATTAMENTO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO AL DIRITTO COMUNITARIO.

1.1. L'adattamento ai Trattati istitutivi e modificativi delle Comunità europee.

Le **norme contenute nei Trattati** istitutivi delle Comunità europee e in quelli che li hanno **successivamente modificati *sono state recepite*** dagli Stati membri con le **procedure previste dalle rispettive carte costituzionali.**

L'Italia ha dato esecuzione ai Trattati comunitari **seguendo** le medesime **procedure previste per la ratifica dei trattati internazionali**, cioè attraverso il **ricorso ad una legge ordinaria** di **autorizzazione alla ratifica del Trattato** (da parte del Presidente della Repubblica), **contenente l'ordine di esecuzione dello stesso**.
Questa soluzione ha tuttavia sollevato dubbi in dottrina.

⇨ Molti hanno rilevato infatti che le limitazioni di sovranità derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e all'Unione europea potessero essere introdotte **solo attraverso una norma costituzionale**.
Sulla questione **si è pronunciata la Corte Costituzionale** (sentenza Costa c. Enel,), affermando che **il ricorso alla legge ordinaria** per il recepimento dei Trattati comunitari **trova giustificazione** nel disposto **dell'art. 11 della Costituzione**.

Ex art. 11 l'ITALIA ➔ **consente**, in condizioni di parità con gli altri Stati, **alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;** promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il **riconoscimento** della possibilità **di dare esecuzione ai Trattati** mediante **legge ordinaria** ha tuttavia comportato problemi di non poco conto.

Sulla questione è intervenuta la **modifica dell'art. 117 Cost**., introdotta dalla legge costituzionale n**. 3/2001**, che sancisce la **partecipazione dell'Italia all'ordinamento comunitario**.

Secondo la **Corte Costituzionale**, facendo espresso riferimento al diritto dell'Unione europea, ciò significa che laddove una norma interna violi il diritto dell'UE, questa costituisce una **violazione dell'art. 117, per norma interposta.**

In sostanza ➔ la **norma interna contrastante** è **costituzionalmente illegittima**.
La modifica dell'art. 117 così come interpretata dalla Suprema Corte, ha sancito il **primato del diritto dell'UE sul diritto interno.**

1.2. L'adattamento al diritto comunitario derivato.

Il problema dell'adattamento al diritto comunitario derivato riguarda essenzialmente **gli atti che non sono direttamente applicabili** negli Stati membri, cioè le **direttive**.
I **regolamenti e le decisioni**, infatti, **non necessitano di una norma interna di attuazione**, salvo diversa previsione dell'atto stesso.

In Italia l'attuazione delle direttive ***è stata spesso tardiva***.
Il loro recepimento, inizialmente, è avvenuto **attraverso il ricorso ad una legge** con cui il Parlamento delegava il Governo **ad emanare dei decreti legislativi di attuazione** delle norme comunitarie.

- Sia l'approvazione della legge delega che dei successivi decreti legislativi richiedevano tuttavia **tempi eccessivamente lunghi**.

Con la **legge "La Pergola",** è stata introdotta una specifica procedura **per velocizzare i tempi** di attuazione degli atti comunitari.

E' stata prevista infatti **l'approvazione annuale**, da **parte del Parlamento**, di un ***disegno di legge*** del Governo (c.d. "**legge comunitaria**") contenente **l'indicazione delle direttive** e degli altri **atti comunitari che devono essere recepiti** nell'ordinamento nazionale.

La **legge comunitaria** può dare **attuazione** agli **obblighi comunitari**:

1. **dettando direttamente le norme di adattamento** (procedura questa piuttosto dispendiosa e quindi poco seguita nella prassi);
2. **conferendo al Governo una delega legislativa** (è questa la soluzione più frequente);

3. dettando disposizioni che autorizzano il Governo ad **emanare un regolamento** di **attuazione** delle direttive comunitarie, purché esse riguardino ***materie di competenza statale esclusiva*** e ***non coperte da riserva assoluta di legge***.

La legge "**La Pergola"** è stata ***sostituita*** dalla legge 11/2005, che ha **confermato** lo strumento della **legge comunitaria**.

Tra le **novità introdotte** dalla legge:

- vi è il **riconoscimento al Governo** della facoltà di adottare **provvedimenti, anche urgenti**, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea.

In sostanza la **norma consente al Governo**, *anche in assenza di una delega del Parlamento*, di adottare **decreti-legge** o **atti amministrativi** per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi comunitari che devono essere **attuati entro un termine anteriore alla presumibile entrata in vigore della legge comunitaria annuale.**

1.3. Il ruolo delle Regioni nell'attuazione del diritto comunitario.

La legge "La Pergola" prevedeva **che le Regioni**, nelle ***materie di competenza concorrente***, **non potessero dare attuazione alle direttive comunitarie se non dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.**

Questa **disposizione è stata modificata** dalla legge 128/1998 che ha previsto che le Regioni **possano dare immediata attuazione** alle direttive comunitarie nelle **materie di competenza concorrente.**

Il ruolo delle Regioni nell'attuazione del diritto **comunitario** ha trovato **riconoscimento, a livello costituzionale**, con la riforma del Titolo V della Costituzione, adottata con legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'art. 117, comma 5, Cost. prevede infatti che **le Regioni** e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza (sia esclusiva che concorrente), <<**provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea**>>.

2 I RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNO.

Il problema dei **rapporti tra norme interne e norme comunitarie** ha dato luogo ad una prolungata contrapposizione tra **Corte costituzionale** e **Corte di giustizia**, che si sono divise sulla collocazione da attribuire alle norme comunitarie nell'ambito della **gerarchia delle fonti** del diritto interno.

1) Inizialmente **la Corte costituzionale** ha individuato il criterio per risolvere il contrasto tra **diritto interno e diritto comunitario** nel **principio della successione delle leggi nel tempo** (giudizio Costa c. Enel).

2) le conclusioni della Corte costituzionale sono state immediatamente contrastate dalla **Corte di giustizia,** chiamata a pronunciarsi sulla medesima causa Costa contro Enel , ad essa approdata attraverso un **ricorso pregiudiziale**.

In particolare, la **Corte di giustizia** **ha affermato la prevalenza del diritto comunitario** su quello interno partendo dalla considerazione che, con **l'istituzione della Comunità europea**, gli Stati membri "**hanno limitato**, sia pure in campi circoscritti, **i loro poteri sovrani** e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi".

Una conferma della supremazia del diritto comunitario è inoltre rinvenibile nella previsione dell'art. **288 TFUE che** sancisce **l'obbligatorietà e l'efficacia diretta dei regolamenti** negli Stati membri, la quale perderebbe significato "se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari".

CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ.

Questa clausola permette all'UE di andare **al di là del potere d'azione che le è attribuito dai trattati**, se necessario per raggiungere **l'obiettivo prefissato**.

Tale clausola è regolata da una **procedura rigida** e da talune restrizioni relative alla sua applicazione.

- **l'azione prevista è «necessaria** per raggiungere, nell'ambito delle politiche definite dai trattati (ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune), uno degli scopi dell'Unione»;
- **non esiste alcuna disposizione del trattato che preveda un'azione per il raggiungimento di tale «scopo»** ;
- l'azione prevista non deve condurre **all'estensione delle competenze dell'Unione al di là di quanto previsto dai trattati.**
- La decisione di ricorrere a tale articolo compete al **Consiglio dell'Unione europea** che **delibera all'unanimità**
 - su **proposta della Commissione** europea
 - e **previa approvazione del Parlamento europeo.**

La Commissione europea deve **informare i parlamenti** nazionali delle iniziative prese sulla base dell'articolo **352 TFUE**.

COOPERAZIONE RAFFORZATA.

La **cooperazione rafforzata** permette una **cooperazione più stretta** ***tra i paesi dell'Unione*** che desiderano approfondire la costruzione europea nel rispetto del quadro istituzionale unico dell'Unione.
Gli Stati membri interessati possono quindi **progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi**.

Tuttavia, **la cooperazione rafforzata non consente l'estensione dei poteri stabiliti dai trattati**, né può essere applicata a settori che rientrano nel quadro delle **competenze esclusive dell'Unione**.

Inoltre la cooperazione rafforzata può essere messa in pratica unicamente come ultimo ricorso, cioè dal momento in cui il **Consiglio constata** che gli obiettivi fissati in base a **tale cooperazione non possono essere raggiunti** entro un **termine ragionevole da tutta l'Unione**.

In linea di principio **un numero minimo di 9 stati** deve partecipare alla cooperazione rafforzata, che rimane però aperta a qualunque Stato membro che desidera parteciparvi.

Essa **non deve costituire una discriminazione tra gli Stati che partecipano e gli altri**.

Qualsiasi atto adottato nel quadro di tale cooperazione **vincola solo gli Stati membri partecipanti**.

A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo su proposta della Commissione, i**l Consiglio autorizza gli Stati membri ad avviare una cooperazione rafforzata**.

L'autorizzazione a una cooperazione **nel campo della politica estera e della sicurezza comune** (PESC) **è subordinata ad una decisione del Consiglio** che delibera a maggioranza qualificata, **secondo il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione.**

IL MERCATO INTERNO.

Il mercato interno dell'Unione europea è un **mercato unico** nel quale le **merci**, i **servizi**, i **capitali** e le **persone circolano liberamente**, e all'interno del quale i cittadini europei possono liberamente vivere, lavorare, studiare o fare affari.

Dalla sua istituzione nel 1993, il **mercato unico si è aperto sempre più alla concorrenza**, ha creato nuovi posti di lavoro, ha reso i prezzi più accessibili per i consumatori e ha consentito alle imprese e ai cittadini di beneficiare di un'ampia scelta di prodotti e servizi.

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

La libera circolazione delle merci **è una delle libertà del mercato unico** dell'Unione europea.
Dal gennaio 1993, i controlli sui movimenti di merci nel mercato interno sono aboliti, e **l'Unione** forma ormai **un solo territorio senza frontiere**.
L'abolizione delle tariffe doganali favorisce gli scambi intracomunitari, che rappresentano gran parte del totale delle importazioni ed esportazioni degli Stati membri.
Gli articoli 28 e 29 del trattato che istituisce la Comunità europea **vietano le restrizioni all'importazione e all'esportazione fra tutti gli Stati membri**. Tuttavia, in caso di rischio per la **salute pubblica o l'ambiente**, gli Stati membri **possono limitare** la **libera circolazione delle merci**.

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE.

La libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale che i trattati garantiscono ai cittadini dell'Unione europea (UE).

Essa si realizza attraverso lo **spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne**.
L'eliminazione delle frontiere interne richiede una gestione rafforzata delle frontiere esterne dell'Unione nonché **un ingresso e un soggiorno regolamentati dei cittadini extra UE**, anche attraverso una **politica comune di asilo e immigrazione**.

La nozione di libera circolazione delle persone nacque con la firma **dell'accordo di Schengen**.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI.

I servizi rappresentano **oltre il 70% dell'attività economica degli Stati membri** e una percentuale analoga in termini di occupazione.

La **libertà di prestare servizi** e la **libertà di stabilimento**, sono essenziali per il buon funzionamento del mercato interno:

- gli operatori economici possono condurre un'attività stabile e continua in uno o più Stati membri e prestare servizi temporanei in un altro Stato membro **senza l'obbligo di esservi stabiliti**.

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

L'UE dispone di una **competenza relativa** a tutti i settori collegati alla PESC.

Definisce e attua detta politica anche per il tramite del **presidente del Consiglio europeo e** dell' **alto rappresentante dell'Unione** per gli affari esteri e la politica di sicurezza, i cui rispettivi ruoli e status sono riconosciuti dal trattato di Lisbona.

Ciò nonostante **l'UE non può in nessun caso adottare atti legislativi in questo settore**.
Inoltre la **Corte europea di giustizia non ha la competenza per deliberare in questo settore**;

La PESC è stata istituita dal trattato di Maastricht.

Essa prevede, in futuro, **la definizione di una politica comune di difesa**, che al momento opportuno potrebbe portare a una difesa comune.

Gli obiettivi della PESC sono stabiliti dall'articolo 24 del trattato UE e sono conseguiti attraverso strumenti giuridici specifici, quali le **azioni comuni e le posizioni comuni adottate all'unanimità in sede di Consiglio.**

Con il trattato di Lisbona, la PESC s'inscrive nel quadro più ampio **dell'azione esterna dell'Unione**.

Il trattato di rafforza l'efficacia della **politica estera e di sicurezza comune,** affidando all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la **missione di attuare le strategie e le decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio nell'ambito della PESC**.

Nell'esercizio delle sue funzioni, **l'alto rappresentante** è sostenuto da un servizio europeo per **l'azione esterna e dal Comitato politico e di sicurezza** (CPS).

GAI: Giustizia e affari interni.

Il settore della **giustizia e degli affari interni** (GAI), che riguarda molto da vicino la vita dei cittadini europei, è probabilmente il campo politico sul quale il trattato di Lisbona ha avuto il maggiore impatto:

- ✓ Praticamente tutto il settore GAI è soggetto alla **procedura di codecisione**(con voto a maggioranza qualificata nel Consiglio), ad eccezione del diritto di famiglia, della cooperazione di polizia a livello operativo e di alcuni altri settori.

Inoltre, **le materie che precedentemente ricadevano sotto la disciplina del terzo pilastro**, quali la ***cooperazione giudiziaria in materia penale*** e la ***cooperazione di polizia***, saranno **disciplinate dallo stesso tipo di norm**e applicabili alle materie del **mercato unico**.

Di conseguenza, le **misure adottate a livello dell'UE** e le **misure nazionali in** tali settori saranno soggette al **controllo giurisdizionale della Corte di giustizia**.